

Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro^{**}

di Maria Morello*

SOMMARIO: 1. Premessa storico-giuridica. – 2. La teoria del rischio professionale. - 3. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: la l. 17 marzo 1898, n. 80 e il T.U. 31 gennaio 1904, n. 51. – 4. Elementi definitivi di un evento assicurato: la causa violenta e l'occasione di lavoro. – 5. La perdita della capacità lavorativa e la sua rilevanza agli effetti dell'assicurazione infortuni sul lavoro.

1. *Premessa storico-giuridica*

Nel nostro Paese, i problemi concernenti un inquadramento giuridico della responsabilità, e dunque del risarcimento, nei confronti dei lavoratori infortunatisi nel corso della loro attività lavorativa, cominciarono ad imporsi dal punto di vista legislativo solo dopo il 1870¹, ossia quando, dopo l'unità, si verificò un incremento dell'attività in vari settori produttivi, cui fece riscontro un aggravamento del fenomeno infortunistico, che impose all'attenzione della classe politica e della riflessione teorica la portata della drammatica questione degli infortuni sul lavoro.

Sul piano giuridico, l'operaio che, vittima di un infortunio, rimaneva parzialmente o totalmente inabile, o i suoi eredi, nei casi di infortunio mortale, per ottenere un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subito si trovavano nella necessità di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della responsabilità

* Maria Morello è assegnista di ricerca e professore a contratto di Storia del diritto italiano e Storia del diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza DiGiur dell'Università di Urbino Carlo Bo. maria.morello@uniurb.it

** Questo saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ La letteratura in materia di infortuni, con riferimento alla faticosa elaborazione concettuale e legislativa è vastissima. Si rimanda pertanto al cospicuo indice bibliografico contenuto in A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2011, e in E. CATALDI, *Il sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali*, I, *I principi generali*, Roma, Jandi Sapi Editori, 1961, limitandoci solo ad alcune indicazioni essenziali, fondamentali per lo studio affrontato in questa sede: F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro (Studi)*, I, Roma, Athenaeum, 1913-1914; G. BORTOLOTTI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Hoepli, 1937; G. BALELLA, G. NERVI, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in U. BORSI, F. PERGOLESI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, III, Padova, Cedam, 1939; D.R. PERETTI-GRIVA, *Infortuni del lavoro e malattie professionali nella nuova legislazione: R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, 15 dicembre 1936, n. 2276, 25 gennaio 1937, n. 200: manuale teorico-pratico*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937.

extracontrattuale o aquiliana dell'imprenditore², ovvero la colpa dello stesso, l'esistenza di un danno, la dipendenza fra colpa e danno; di sostenere l'onere di tali non facili prove in procedimenti giudiziari irrimediabilmente lunghi; e, infine, nella rarissima ipotesi di una favorevole conclusione della vertenza, di correre il rischio della non solvibilità dell'imprenditore riconosciuto colpevole.

Di conseguenza, l'inadeguatezza delle disposizioni di diritto comune cominciava a manifestarsi, prima di tutto, nella limitazione della tutela che da esse derivava: si poteva parlare, infatti, di responsabilità dell'imprenditore soltanto nei casi di infortuni il cui verificarsi potesse essere riferito a colpa dello stesso, e non per infortuni da imputare ad eventi fortuiti, a casi di forza maggiore e ad imprudenza o disattenzione dell'operaio³. L'inconfutabile principio romanistico per cui senza colpa non si attribuisce responsabilità, accolto dal codice italiano del 1865 (art. 1151), cominciava a mostrare tutti i suoi limiti di fronte alla nuova realtà dell'industria moderna, nonché la sua inadeguatezza a fornire una regola, giusta ed efficace, ai rapporti sociali e giuridici che da essa avevano origine a causa dei nuovi rischi da questa creati⁴.

Tale insufficienza indusse parte della dottrina ad abbandonare il principio giuridico secondo il quale l'onere della prova spettava a colui che richiedeva il risarcimento, e a sostenere l'opportunità di invertire l'onere stesso, attribuendolo – naturalmente attraverso un'espressa norma di legge – al datore di lavoro, il quale di fronte alla richiesta formulata da un operaio di risarcimento del danno subito, avrebbe dovuto, per liberarsi, provare che l'infortunio non era dovuto a sua colpa.

A prescindere dall'incerto fondamento giuridico di una tale teoria, che si rivelava in netto e stridente contrasto con i principi generali del diritto, sta il fatto che, anche se accolta, essa avrebbe potuto risolvere solamente in minima parte il problema, dal momento che solo un numero circoscritto di infortuni sul lavoro poteva essere attribuito a cause direttamente o indirettamente imputabili al datore di lavoro, il quale sia pure con qualche difficoltà avrebbe potuto sottrarsi quasi sempre alle richieste di risarcimento.

² Per una ricostruzione dal punto di vista storico della colpa si veda G. ALPA, M. BESSONE, *La responsabilità civile*, I, Milano, Giuffrè, 2001, p. 25 ss.; G. MARANDO, *Le azioni di R.C. per infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 1987; V. MARINO, *La responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie da lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1990; C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 353 ss.

³ Sullo sfondo della questione giuridica, afferma Ludovico, si celavano, in realtà, motivi di più profondo disagio legati all'incapacità della scienza giuridica di cogliere le specificità del fenomeno infortunistico e alla radicata concezione dogmatica della colpa, intesa come esclusivo ed immutabile criterio di imputazione della responsabilità civile. Cfr. G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 9. Sui cosiddetti «pregiudizi» ideologici che hanno permeato l'intero dibattito sulla responsabilità civile, vedi S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 58 ss.

⁴ S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, Cedam, 2014, p. 1 ss.; S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in "Digesto delle discipline privatistiche, Sezione commerciale", Aggiornamento, I, Torino, UTET, 2000, p. 378.

In seguito, di fronte a questa fin troppo evidente inadeguatezza dei principi relativi alla responsabilità aquiliana, sia la giurisprudenza che la dottrina, nell'intento di trovare un principio che garantisse una sempre più efficace tutela del lavoratore, passarono dal sistema dell'inversione dell'*onus probandi* a quello della responsabilità contrattuale⁵, con la conseguenza che l'onere della prova, ai fini di liberarsi dell'obbligazione, incombeva sul datore di lavoro, il quale era tenuto, in forza del contratto, non solo a pagare la mercede, ma anche a salvaguardare l'integrità personale dell'operaio⁶. Nello specifico ad essere inquadrato con particolare attenzione era l'obbligo di tutelare la salute del dipendente e tale «patto d'incolumità» era ricondotto all'interno del contratto di lavoro, in forza più che altro del meccanismo d'integrazione degli effetti negoziali previsto dall'art. 1124 c.c. del 1865 (corrispondente all'art. 1374 dell'attuale Codice). Quest'ultimo consentiva infatti di inserire automaticamente nel contratto la responsabilità anche per «tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso e la legge ne derivavano», tra le quali si riteneva appunto compresa l'attenta vigilanza dell'attività lavorativa e la

⁵ Formulata nel 1883 sulle pagine della *Revue critique de législation et de jurisprudence* da Marc Sauzet, teorizzata in maniera ampia e suggestiva un anno dopo dal politico e giurista belga Charles Xavier Saintelette, la teoria ebbe vasta diffusione anche in Italia. Il suo merito era quello di spostare la questione dell'onere della prova da atteso rimedio legislativo a soluzione giurisprudenziale immediatamente applicabile. La configurazione giuridica del rapporto contrattuale tra operaio e datore di lavoro, così affermavano i giuristi d'oltralpe, contiene in sé la soluzione al problema dell'infortunio che va guardato come alterazione delle garanzie del contratto e in riferimento quindi alla sua disciplina, e non dal più lontano osservatorio della responsabilità extracontrattuale. Teoria empirica, pensata da Sauzet come espediente pratico per poter arrivare a raggiungere subito l'inversione dell'onere della prova, ovvero l'obbligo dell'imprenditore, chiamato in giudizio al risarcimento dei danni derivati da un infortunio, a fornire al magistrato la dimostrazione che la causa dei danni era assolutamente estranea al fatto suo, oppure era dovuta a una *vis major*, alla quale non poteva resistere, e semplice nella sua formulazione, essa si diffuse rapidamente dividendo in pochi anni la giurisprudenza e la dottrina sugli infortuni tra fautori della colpa aquiliana e fautori della colpa contrattuale. Cfr. C.X. SAINTELETTE, *De la responsabilité et de la garantie (accidents de transport et de travail)*, Paris, Librairie A. Marescq, et Bruxelles, Bruylant-Christophe & C., 1884, p. 111 ss.; M. SAUZET, *De la responsabilité des patrons envers les ouvriers*, in "Revue critique", 1883, p. 595 ss.; inoltre, T. BRUNO, voce *Infortunio sul lavoro*, in "Digesto italiano", XIII, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1902-1906, p. 777; G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 175 ss. Favorevoli alla teoria della responsabilità contrattuale, P. COGLIOLO, voce *Diligenza*, in "Enciclopedia giuridica italiana" IV, Milano, Società editrice libreria, 1905, pp. 489-490, secondo cui tale obbligo costituiva un elemento essenziale del contratto di locazione; P. JANNACCONE, *Il contratto di lavoro*, in "Archivio giuridico "Filippo Serafini"", LIII, p. 111 ss.; A. BOSELLINI, *La responsabilità civile e industriale negli infortuni di lavoro*, Modena, A. Monetti, 1894, p. 85 e p. 103 ss., che pur affermando l'obbligo assunto implicitamente di «tutelare la vita e la salute dell'operaio», limitava la responsabilità per la violazione di tale «dovere specifico» ai casi di assunzione da parte dell'imprenditore della «direzione e sorveglianza dei lavori».

⁶ L'art. 1151, c.c. 1865, si diceva, è inapplicabile al caso dell'operaio che chiede un indennizzo per infortunio sul lavoro, in quanto regola unicamente la responsabilità fra persone estranee, non fra quelle legate da un vincolo contrattuale; per cui nel contratto, e non al di fuori di esso, si dovevano cercare le norme valide a giudicare le questioni di responsabilità sorte fra contraenti, per fatti prodotti in occasione del contratto medesimo. Cfr. I. PIVA, *Problemi giuridici e politici della «responsabilità» alle origini dell'assicurazione infortuni sul lavoro in Italia*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", I, 1980, p. 658.

predisposizione di idonee misure preventive⁷. E un'integrazione secondo equità del contenuto del contratto di lavoro portava a ritenere che, nell'esecuzione di esso, il datore di lavoro non potesse limitarsi a pretendere la prestazione e a corrispondere la retribuzione pattuita, ma dovesse anche fare in modo che la prestazione avesse effettivamente luogo, senza causare alcun danno alla salute e all'integrità fisica del prestatore d'opera, fornendogli attrezzature di lavoro che non danneggiassero o minacciassero la sua incolumità⁸.

Gli obblighi dell'imprenditore dovevano estendersi così sino ad assicurare al lavoratore, nel normale svolgimento della propria attività lavorativa, la sicurezza e l'integrità fisica, e il suo impegno nel restituirlo a se stesso alla fine del contratto, indenne come lo era quando lo aveva assunto in servizio. In conseguenza di ciò il datore di lavoro doveva essere ritenuto responsabile dei danni che potevano derivare al dipendente dal semplice fatto della prestazione del lavoro⁹. Pertanto, la sua responsabilità esiste in base al contratto di locazione d'opera come necessaria conseguenza dei rapporti giuridici che si stabiliscono tra imprenditore e lavoratore, e che crea una posizione fra le due parti, così sintetizzabile: all'imprenditore la direzione del lavoro, al prestatore d'opera l'esecuzione. Quindi il diritto all'indennizzo del lavoratore non trovava fondamento nella colpa del datore di lavoro, ma nell'esecuzione del contratto e la sua eventuale violazione veniva a costituire inadempimento contrattuale, generatore, dunque, di responsabilità.

Ma il difetto presumibilmente più grave delle due teorie civilistiche applicate al settore degli infortuni sul lavoro, consisteva nel fatto che entrambe, vale a dire sia quella extracontrattualistica che quella contrattualistica, riuscivano a tutelare unicamente il caso in cui l'infortunio fosse derivato da un atto lesivo della sfera giuridica altrui o da un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro: rimanevano, pertanto, fuori da ogni tutela tutte le ipotesi in cui l'infortunio fosse stato causato da caso fortuito, forza maggiore o colpa dello stesso lavoratore¹⁰. Per

⁷ Per un assestamento dottrinale di tale tesi, cfr. L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, ristampa anastatica dell'edizione Milano, 1901, a cura di M. Napoli, Milano, Vita e pensiero, 2003, p. 548 ss.

⁸ App. Brescia, 28 ottobre 1896, in "Monitore dei Tribunali", 1896, p. 1005. Il Chironi ritiene che «nella diligenza cui è tenuto il conduttore di opere sia compreso l'obbligo di mantenere i locali in modo consono all'igiene, di mantenere i meccanismi in modo da non arrecare danno, nonché l'obbligo di sorvegliare». Cfr. G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno*, I, *Colpa extra-contrattuale*, Torino, Fratelli Bocca, 1903, pp. 128-130.

⁹ Cfr. P. AVESANI, *Gli infortuni sul lavoro e la legge 17 marzo 1898*, Gemona, Tipografia di Antonio Tessitori, 1903, p. 9; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 98. Non mancarono, tuttavia, giudicati contrari al risarcimento del danno. Esempio tipico può essere considerato il giudicato della Cassazione di Firenze del 26 marzo 1896, in cui si stabiliva: «Il contratto di locazione d'opera non impegna il conduttore che al pagamento della mercede pattuita. Quindi una impresa ferroviaria non incontra, in base a tale contratto, alcuna responsabilità per il fatto di aver fornito a un macchinista una locomotiva in cattivo stato, la quale abbia prodotto la morte del macchinista stesso». Cfr. Cass. Firenze, 26 marzo 1896, in "Monitore dei Tribunali", 1896, p. 435, nt. 1-2.

¹⁰ Sulla corrispondente inadeguatezza della responsabilità aquiliana e contrattuale vedi G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, a cura di F. FACELLO e P. ROSSI, Milano, Giuffrè, 2002, p. 156.

essere più precisi, l'infortunio veniva ad essere tutelato mediante il risarcimento del danno subito solo se veniva dimostrata la colpa dell'imprenditore o di un suo preposto, anche se la teoria della responsabilità contrattuale conteneva potenziali elementi di distacco da una ricostruzione soggettiva della colpa.

Doveva, pertanto, cercarsi necessariamente un'altra soluzione al problema della tutela dell'operaio infortunato, e si pensò di trovarla nella teoria della responsabilità oggettiva, che si rifaceva, sostanzialmente, allo stesso istituto romano della responsabilità per danni, e con la quale si trasferiva la responsabilità dalla persona alla cosa¹¹. Detto concetto poggiava sempre su una concezione privatistica, in quanto si collegava alle norme di diritto comune e precisamente all'art. 1153 e seguenti del Codice civile del 1865, nei quali si parlava di un obbligo di risarcimento di danno, anche quando questo è prodotto dalle cose di cui si usa, dagli animali che si hanno in custodia, ecc. Era, dunque, legittimo estendere ai danni prodotti dalle macchine, la responsabilità che il codice civile prevedeva per i danni provocati dalle persone di cui si doveva rispondere (art. 1153, 4° cpv., c.c.) o dalle cose che si avevano in custodia (art. 1153, 1° cpv., c.c.); il tutto in analogia, altresì, con l'art. 1154 (responsabilità per danni provocati da animali di cui si è proprietari o di cui si fa uso) e con l'art. 1155 (responsabilità per danni provocati dalla rovina di un proprio edificio).

In altre parole, la responsabilità del datore di lavoro si fondava sulla natura stessa delle cose, e il fondamento del diritto del lavoratore di ottenere l'indennità in caso di sinistro trovava la sua ragione non nella colpa di chi aveva agito, di chi possedeva o commetteva, ma nel semplice fatto della cosa, oggetto e occasione del lavoro, e, per conseguenza, dell'infortunio¹². Pertanto, il fondamento giuridico della tutela dell'operaio infortunato sul lavoro, vale a dire del suo diritto al risarcimento, non doveva essere più ricercato nella colpa dell'agente o del committente, ma nella semplice esistenza dell'attività ad essa collegata come oggetto del lavoro e, per conseguenza, come causa dell'infortunio.

¹¹ Questa teoria, nata in Francia, venne successivamente accolta in Belgio ed in seguito anche in Italia, dove si avvertì che il codice civile conteneva talune disposizioni, che bastava applicare agli infortuni sul lavoro, per avere configurata la teoria della colpa o responsabilità obiettiva e per eliminare tutte le difficoltà, che si erano prima presentate. Tali disposizioni sono contenute negli artt. da 1153 a 1155 cc. 1865, per i quali non vi è soltanto l'obbligo di indennizzare il danno derivante da colpa diretta, da fatto direttamente voluto, ma anche, indipendentemente dal caso di colpa, il danno prodotto dalle cose, di cui si usa o dagli animali, che si hanno in custodia. Ciò significa che esiste l'obbligo di risarcire il danno anche quando esso si verifica per causa indipendente dalla volontà, come, elemento che agisce direttamente nel fatto, pur che vi sia qualche relazione tra il fatto, che produsse il danno, e l'interesse di quelle persone, le cui cose o i cui animali hanno arrecato il pregiudizio. Cfr. G. BORTOLOTTI, voce *Assicurazioni contro gli infortuni*, in "Nuovo digesto italiano", I, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937, p. 891; G. MIRALDI, *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in "Enciclopedia del diritto", III, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 679-680.

¹² F. DE COMPADRI, P. GUALTIEROTTI, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 5.

È indubbio, quindi, che le strutture “comuni” della responsabilità civile non si adattavano ad interpretare in maniera soddisfacente i sempre più frequenti casi di infortunio sul lavoro, sia che la colpa dell'imprenditore fosse costituita da un comportamento genericamente lesivo della sfera giuridica del lavoratore, sia che la si configurasse come violazione di un preciso obbligo contrattuale. Risultava oramai chiaro che, se si voleva garantire il risarcimento al prestatore d'opera infortunato o ai suoi eredi, anche nei casi in cui l'infortunio sul lavoro era dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, si doveva prescindere dal ricercarsi ogni colpa o dolo dell'imprenditore.

La questione poté essere avviata a soluzione soltanto quando, dopo questo non inefficace ricorso anche alla teoria della responsabilità oggettiva, cioè senza colpa diretta da parte del soggetto che ne fosse gravato, fondata sull'art. 1153 c.c. 1865, la dottrina pervenne all'elaborazione della teoria del “rischio professionale”¹³, prospettata dalla corrente del cosiddetto «socialismo giuridico»¹⁴.

2. La teoria del “rischio professionale”

La teoria del rischio professionale si afferma, così, almeno in un primo momento, sul terreno della responsabilità civile, come prospettiva di una revisione radicale del principio di imputazione per colpa dell'obbligo risarcitorio, allo scopo di adattarne le funzioni alle assai mutate esigenze di una società costretta a

¹³ Senza alcuna pretesa di esaustività, anche se con toni differenti, riconoscono validità alla teoria del rischio professionale: E. CATALDI, *Il diritto infortunistico nell'ordinamento giuridico generale*, in “La rivista italiana di previdenza sociale”, 1954, p. 16 ss.; A. DE CUPIS, *Sulla pretesa illegittimità costituzionale della limitazione della responsabilità civile dell'imprenditore per l'infortunio sul lavoro*, in “Massimario della giurisprudenza del lavoro”, 1965, p. 129 ss.; A. PALERMO, *L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile da infortunio*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1967, I, p. 352 ss.; A. GRECHI, *Assicurazione infortuni e responsabilità civile del datore di lavoro*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1968, I, p. 360 ss.; G. PERA, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile secondo i giudici costituzionali*, in “Studi in onore di Francesco Santoro Passarelli”, V, Napoli, Jovene, 1972, p. 744 ss.; P. PONTRANDOLFI, *La responsabilità civile del datore di lavoro nell'assicurazione infortuni*, in “Rivista giuridica del lavoro”, 1988, III, p. 32 ss.; M. FRANCO, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1995, p. 80; S. HERNANDEZ, *Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni: la verifica dei concetti-cardine a distanza di un secolo*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1998, I, pp. 225-227; A. ROSSI, *La compromissione dell'integrità psico-fisica del lavoratore subordinato: livelli di protezione e profili evolutivi delle forme di tutela*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2004, I, p. 316; P. PONTRANDOLFI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità. Spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, in F. FACELLO (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 166-167.

¹⁴ Per ulteriori approfondimenti della tematica si veda P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, in “Quaderni fiorentini”, n. 3-4 (1974-75), Milano, Giuffrè, 1974-1975, pp. 1-4, e sempre nello stesso volume, V. POCAR, *Riflessioni sul rapporto tra «socialismo giuridico» e sociologia del diritto*, pp. 145-154, e nello specifico p. 151; inoltre, L. CASTELVETRI, *Le origini dottrinali del diritto del lavoro*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1987, pp. 246-248. Sugli esponenti del «socialismo giuridico», in generale, si faccia riferimento a P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico. I. Le «scuole del diritto privato sociale»*, in “Politica del diritto”, 1970, p. 241 ss.; A. DI MAJO, *Enrico Cimbali e le idee del socialismo giuridico*, in “Quaderni fiorentini”, n. 3-4 (1974-75), cit., p. 383 ss.

confrontarsi con gli insoliti problemi della gestione dei nuovi rischi dell'era industriale¹⁵. Il rischio è implicito nel modo di produzione industriale, concepito sia dal punto di vista strutturale sia da quello statistico come imprevedibile nel suo verificarsi, e di conseguenza, ineliminabile. L'infortunio viene inteso così come un evento inscindibilmente connesso all'organizzazione produttiva, e che si verifica come conseguenza naturale e allo stesso tempo necessaria dell'attività svolta nella fabbrica moderna, dove il prodotto, per essere veramente economico nel senso scientifico del termine, deve poter provvedere alla completa remunerazione dei suoi fattori essenziali, ovvero il capitale ed il lavoro¹⁶.

Alla colpa del datore di lavoro veniva sostituita, come fondamento del diritto al risarcimento, la relazione eziologica fra l'infortunio e lo svolgimento del lavoro. In base a tale principio l'imprenditore era chiamato a rispondere dei danni derivati, per ragioni di lavoro, all'integrità fisica dell'operaio, che prestava la propria opera alle sue dipendenze; la ragione di questa responsabilità veniva identificata nelle particolari cause di pericolo che risiedono nelle condizioni stesse dell'industria e nelle necessità che sono imposte al suo funzionamento.

In altre parole il rischio costituisce una realtà di fatto immanente ed indipendente sia dalla volontà dei singoli che dello Stato, dal momento che risulta inevitabilmente legato alla fatica umana¹⁷. Dunque, si inquadra nel campo dell'ineluttabilità. Dal punto di vista statistico non è un *fortuitus casus*, ma una certezza, è «una conseguenza fatale dell'industria e costituisce quel che v'è di imprevedibile e di inevitabile nell'uso di forze che l'uomo non riesce a dominare completamente»¹⁸. È un evento che accade per caso, ma non a caso. La prevedibilità dell'imprevedibile porta a ritenere il caso fortuito come “elemento del rischio professionale” rispetto al quale l'imprenditore si può e si deve assicurare¹⁹.

¹⁵ Cfr. A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 36.

¹⁶ Mattia Persiani nella sua relazione presentata al V Congresso nazionale di diritto del lavoro, tenutosi a Milano nei giorni 7-9 dicembre 1975, fa riferimento a quanto detto da Ludovico Barassi che, riguardo ai canoni della responsabilità oggettiva, avvertiva chiaramente come «le esigenze della grande industria hanno insinuato in tutti la convinzione dell'insufficienza di questa base e la necessità che il rischio dell'operaio sia elevato a rischio dell'azienda. L'intuizione di questa esigenza viene a dare all'azienda, da questo punto di vista, un assetto che non è se non lo sviluppo naturale della propria natura di «impresa» a cui vanno caricati i rischi della produzione». Cfr. M. PERSIANI, *Il rischio professionale*, in ATTI DEL V CONGRESSO NAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO, *Il rischio professionale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 15.

¹⁷ Il rischio che si qualifica professionale è la possibilità del verificarsi, a causa o in occasione del lavoro, di un evento generatore di bisogno, ossia di un evento dannoso che il soggetto colpito, a causa delle sue condizioni di auto insufficienza, non riesce a fronteggiare con le proprie forze. Cfr. C. LEGA, *Precisazioni in tema di rischio professionale*, in “Il diritto del lavoro”, 1954, I, p. 90. Vedi anche E. CATALDI, *Il sistema giuridico*, cit., I, p. 225 ss.; G. MARANDO, *Le azioni di R. C.*, cit., p. 19.

¹⁸ G. NERVI, *Il concetto di rischio professionale*, in ATTI I CONGRESSO NAZIONALE DEGLI INFORTUNIE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, (Palermo 26-31 ottobre 1947), Roma, Edizioni dell'Inail, 1948, p. 111.

¹⁹ P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 88. L'infortunio sul lavoro, anche se ritenuto inevitabile, restava pur sempre imprevedibile, almeno nel senso che rimaneva incerto il suo verificarsi. Cfr. M.

L'assicurazione costituisce così il mezzo per ripartire sull'industria – ossia sull'insieme della società che all'industria fa capo – il rischio che non riguarda affatto il singolo, ma la totalità.

La soluzione del drammatico problema degli infortuni sul lavoro dovuti, per la maggior parte, alla «fatalità» del «caso fortuito» andava cercata bene, secondo quanto ci riferisce Fusinato, nella codificazione del principio del rischio professionale. «È il padrone quegli che usando nel proprio interesse della forza dell'operaio, rivolge a suo profitto le utilità dell'impresa di cui l'operaio stesso è principale elemento. Al padrone quindi, che dall'intrapresa attende il vantaggio, spetta di sopportare per di più le eventualità dannose: *periculum eius esse debet cuius commodum est*; e fra queste eventualità dannose, anche le conseguenze economiche degli infortuni avvenuti senza colpa d'alcuno, i quali non potendo dalla preveggenza umana venire evitati, è più equo che, fra i due contraenti, gravino sul padrone piuttosto che sull'operaio»²⁰. Giustizia vuole perciò che «l'imprenditore, il quale spera di ricavare lucro dall'azione combinata di tutti gli elementi necessari per la produzione, debba anche sopportare i rischi per i danni che fortuitamente, in causa o in occasione dell'industria, possono colpire quegli elementi»²¹. Donde la necessità di introdurre nel sistema della responsabilità civile una nuova regola, che codificasse specificatamente quel principio di giustizia sociale, e che, per Fusinato, avrebbe potuto essere formulata in un articolo in cui si imputassero appunto a colui «che con lo scopo del lucro stabilisce l'industria [...] i danni procacciati da fatti che egli sa già che dall'industria medesima sono inseparabili»²².

Il passo successivo per arrivare ad una vera e propria soluzione di tipo assicurativo-sociale era ormai sicuramente assai breve. Il passaggio dalla soluzione raggiungibile all'interno di un «diritto privato» sia pure completamente riformulato a quella offerta dal «diritto pubblico» dell'assicurazione obbligatoria, il passaggio dal «giuridico» al «sociale» poteva dirsi pronto. Lo rileva lo stesso Fusinato che sarà tra i più convinti fautori della soluzione recepita successivamente dalla l. 17 marzo 1898, n. 80, e che sarà perfezionata da Carlo Francesco Ferraris, secondo il quale, essendo ormai maturi i tempi per una soluzione di tipo “sociale” e “transattivo”²³, principio del rischio professionale e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro divengono “due cose assolutamente inseparabili”, quasi le due facce di una stessa medaglia²⁴.

PERSIANI, *Il rischio professionale*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1978, I, p. 222.

²⁰ Cfr. G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, III, 2, 1887, p. 209.

²¹ *Ivi*, pp. 226-227.

²² *Ivi*, p. 211.

²³ In argomento, vedi G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana*, cit., p. 425 ss.; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., p. 99 ss.

²⁴ Cfr. A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro*, cit., p. 39.

Il principio del rischio professionale diventava così il fondamento dell'assicurazione obbligatoria *ex lege* e questa, di conseguenza, il mezzo, lo strumento tecnico della sua implementazione. Dunque, la concretizzazione del principio del rischio professionale nell'assicurazione sociale esige una radicale recisione del legame originario dello stesso principio con le strutture della responsabilità civile, prima di tutto per una ragione ritenuta intrinseca al concetto del rischio stesso, vale a dire l'idea dell'infortunio sul lavoro come evento connesso fatalmente con la moderna produzione industriale²⁵.

Se, per dirla con il Fusinato, gli infortuni sul lavoro, considerati nel loro complesso, non sono degli «imprevedibili avvenimenti» ma «accessori inevitabili dell'industria, che si riproducono regolarmente», il prestatore d'opera di fronte agli «strumenti del suo lavoro» è oramai un «accessorio», che «associato ai movimenti della macchina, diventa un organo di questa»²⁶. Pertanto, dato che è «l'industria stessa a racchiudere in sé inevitabilmente una causa di pericolo», a prescindere da «ogni misura di prudenza o di prevenzione che dal lavoratore o dal padrone si possano ragionevolmente pretendere e nonostante tutti i mezzi preventivi adottati»²⁷, l'unica conclusione possibile è quella per cui l'imprenditore è inevitabilmente, permanentemente, perennemente in colpa civile. Costituita l'impresa, diventa *ipso facto et ipso iure* colpevole di tutti gli infortuni che vi si avverano: è colpevole per il semplice fatto di essere imprenditore. Da ciò ne deriva che il datore di lavoro, che trae il profitto dall'industria, essendo essa causa unica ed esclusiva dell'infortunio, debba sostenere il relativo onere e il risarcimento forfettario del danno, attraverso il versamento del premio assicurativo. Ed è proprio per questo che alla sua colpa non si può più dare la figura giuridica che ha nel diritto comune²⁸; «essa è inerente alla sua qualità d'imprenditore, è inseparabile da questa e quindi diviene cosa del tutto normale»²⁹.

²⁵ G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del «rischio professionale»*, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 1976, III, p. 93 ss.; L. GAETA, *La nascita della tutela antinfortunistica nelle enciclopedie giuridiche di inizio secolo*, in “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, 1989, p. 472; S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 379.

²⁶ G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 78. Cfr. G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 107.

²⁷ Cfr. G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 54. Sullo sviluppo della legislazione italiana in materia vedi A. MORI, *Della evoluzione della legislazione di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1950, pp. 461-547. Si veda inoltre, P. FANFANI (a cura di), *Il rapporto di assicurazione sociale*, in G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, II, III, Milano, Giuffrè, 1990, p. 68.

²⁸ Cfr. G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in “Quaderni fiorentini”, XVII, Milano, Giuffrè, 1988, p. 196 in cui l'Autore mette in evidenza l'assoluta coerenza tra il pensiero di Ferraris e le affermazioni di Fusinato, nonostante il rinvio negli argomenti del primo all'elemento della colpa. Si veda inoltre, P. MASCIOCCHI, *Sicurezza sul lavoro: profili di responsabilità*, Milano Assago, Ipsoa, 2010, p. 8.

²⁹ Cfr. C.F. FERRARIS, *Gli infortuni sul lavoro e la legge*, Roma, Tipografia nazionale di G. Bertero, 1897, p. 47.

Alla colpa del datore di lavoro viene sostituita la relazione di causa ed effetto tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa³⁰. Il risarcimento dei danni all'operaio va considerato come una posta passiva nel bilancio dell'impresa al pari di tutte le altre spese di produzione e di esercizio, cioè, allo stesso titolo delle riparazioni o ammortamenti delle installazioni, della manutenzione, dei locali o dei salari e degli stipendi³¹. L'impresa deve quindi «riparare» le conseguenze dell'infortunio allo stesso modo di come riparerrebbe il guasto di una macchina: per giungere al concetto del rischio professionale – sostiene la più autorevole dottrina - «si dovette quasi paragonare il lavoratore ad una macchina che nel suo funzionamento si rese logora o guasta perché detto funzionamento all'industriale profitta, così per l'identica ragione questi deve riparare il danno che per causa violenta in occasione di lavoro si è prodotto alla macchina operaio, perché questi lavorando giova all'imprenditore»³².

Di conseguenza, si delinea una teoria del rischio professionale come esigenza giuridica che il lavoratore sia protetto da ogni rischio del lavoro, anche quando l'evento dannoso derivi dalla sua stessa colpa, esigenza che trova la sua essenza etica, economica e giuridica, nel permanente fenomeno della produzione della ricchezza. I lavoratori non devono essere costretti a subire i «costi» dello sviluppo industriale sacrificando la propria vita o la loro salute, ma deve essere l'industria stessa a sopportare il costo degli infortuni, assumendolo come un rischio aggiuntivo delle operazioni economiche³³.

È questo il nuovo diritto all'integrità della propria persona, mediante il quale si supera l'equiparazione uomo-macchina, che deve essere protetta dai rischi del lavoro; diritto distinto, per esigenze particolari, da quello alla retribuzione, sul quale poggiano, invece, altre forme di previdenza sociale attinenti al fenomeno della distribuzione della ricchezza. Alla «produzione», quindi, deve sempre far carico l'onere della riparazione, in qualsiasi ordine sociale essa si attui, in quanto la perdita dell'integrità lavorativa costituisce una perdita di «valore», che è sempre fatalmente collegata, per l'appunto, alla produzione di nuova ricchezza³⁴.

³⁰ A. AGNELLI, voce *Infortuni degli operai sul lavoro*, in "Enciclopedia giuridica italiana", VIII, 1, Milano, Società editrice libraria, 1902, p. 1011.

³¹ Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura e contro le malattie professionali*, Bologna, L. Cappelli, 1940, p. 12; A. SALERNO, *Profili giuridici della sicurezza nell'impresa*, in AA.VV., *Salute e sicurezza nell'impresa*, Padova, Cedam, 1992, p. 111; G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 110.

³² Cfr. *ex multis*, F. COCITO, *Commento alla legge degli infortuni sul lavoro. Testo unico 31 gennaio 1904, n. 51 e Regolamento 13 marzo 1904, n. 141*, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1918, p. 413; A. CABRINI, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro*, in "Critica sociale", V, n. 4, Milano 16 febbraio 1895, p. 63. E per danni s'intende, sostiene il Coviello, non solo quelli subitanei e violenti, come la morte o le lesioni corporali, ma anche quelli lenti, occulti e meno avvertiti, ma non meno esiziali, cioè i morbi che logorano l'esistenza a quegli infelici addetti ad industrie malsane ed insalubri. Cfr. N. COVIELLO, *La responsabilità senza colpa*, in "Rivista delle scienze giuridiche", 1897, I, p. 212.

³³ Cfr. G. ALPA, M. BESSONE, *La responsabilità*, cit., p. 125.

³⁴ Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento a M. MINOTTI, *Aspetti giuridici del rischio professionale*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1948, p. 207.

In seguito si giungerà a ricomprendere nel rischio professionale anche l'infortunio addebitabile a colpa lieve del dipendente, valutando il fatto che la lunga abitudine al lavoro, acquisita in giornate monotone e ripetitive, conduceva ineluttabilmente l'operaio ad assuefarsi al pericolo e a trascurare molte precauzioni. Quindi, «se la confidenza temeraria nel pericolo è una conseguenza inevitabile del lavoro, e se vi sono imprudenze in certa guisa inerenti al lavoro stesso, e con esse invincibilmente collegate, gl'infortuni che da esse derivano, debbono, per gli effetti, pareggiarsi a tutti quelli che nella industria medesima hanno la loro vera origine»³⁵.

Ma il principio del rischio professionale si sarebbe rivelato inutile se non fosse stato accompagnato da valide garanzie in grado di assicurare l'adempimento dell'obbligo che incombe sull'industriale: l'imprenditore era responsabile «incolpevole» di tutti gli infortuni dei dipendenti, anche di quelli fortuiti o dovuti a colpa lieve dell'operaio, che, *stricto iure*, non gli dovevano essere addebitati.

Pertanto, come contropartita per questa eccezionale ampiezza della responsabilità, gli si dà la possibilità di potersene liberare, assicurandosi contro il rischio di infortuni. Ne derivava, così, come logico corollario, il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione; assicurazione che assumeva una dimensione sociale nella sola misura in cui riguardava anche gli infortuni non dovuti a colpa del datore di lavoro, e dei quali, quindi, egli non avrebbe dovuto rispondere secondo il diritto comune³⁶. L'assicurazione obbligatoria, però, non era che il mezzo tecnico idoneo per dare, da una parte, una maggiore e più ampia garanzia al lavoratore riguardo al pagamento dell'indennità in caso di infortunio e, dall'altra, per distribuire tra gli imprenditori, in base a criteri prestabiliti, gli oneri degli infortuni che si verificavano³⁷.

La responsabilità, ancor prima di sorgere, si traduceva così nell'obbligo di assicurare, ed il risarcimento, cui avrebbe provveduto l'istituto assicuratore veniva accollato non al singolo datore, ma a tutta la categoria, per mezzo della mutualità,

³⁵ Cfr. P. AVESANI, *Gli infortuni*, cit., p. 11; L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1986, p. 128; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dalla vecchia legislazione infortunistica alle attuali forme assicurative*, in "Iustitia", 1953, p. 291; G. CAZZETTA, *Leggi sociali*, cit., p. 206. «Questa considerazione dello stato psicologico, prodotto nell'operaio dall'abitudine, è così forte da non poter neppure in caso di sua colpa assolvere l'imprenditore dall'obbligo del risarcimento: la negligenza o l'imprudenza dell'operaio sono elementi inseparabili dell'industria esercitata nelle condizioni create dall'imprenditore a modo suo, secondo il suo interesse, secondo il suo utile, secondo lo scopo industriale che deve conseguire, tanto più poi se si consideri inoltre che l'operaio è di rado veramente libero di accettare o non il contratto di lavoro: la necessità di vivere lo costringe a subire qualsiasi patto». Cfr. C.F. FERRARIS, *Gli infortuni*, cit., p. 46.

³⁶ Cfr. M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", 1974, III, p. 178; S. GIUBBONI, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 3 ss.

³⁷ L'assicurazione obbligatoria, come osservava il Bruno, concepita come una logica conseguenza del rischio professionale, accompagnata da buoni regolamenti preventivi e disciplinata in modo razionale, poteva agire come causa di diminuzione del numero degli infortuni. Cfr. T. BRUNO, voce *Infortuni*, cit., p. 790; G. BORTOLOTTO, *Commento al testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro (R.D. 31 gennaio 1904, n. 51)*, Napoli, E. Pietroccola, 1904, p. 26.

con schemi definiti e fissi ed oneri identici, a parità di rischio, per tutti i soggetti³⁸. La legge speciale, dunque, sottintendeva una responsabilità assoluta per qualsiasi infortunio, molto presto eliminata però con l'onere assicurativo; senza dubbio, superava i confini del principio comune della responsabilità oggettiva, il quale aveva finito di svolgere la sua funzione fungendo da *trait d'union* alla teoria del rischio professionale.

3. *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: la l. 17 marzo 1898, n. 80 e il T.U. 31 gennaio 1904, n. 51*

Le estenuanti discussioni parlamentari (1881-1898) e l'eco che ne era derivata nell'opinione pubblica avevano indirizzato sempre più l'attenzione sul problema e acuito la tendenza alla ricerca di una soluzione, sulla base di principi razionali prospettati e discussi da competenti e studiosi.

Il lungo confronto parlamentare, caratterizzato da continue mediazioni e ripetuti fallimenti, concluso con l'insabbiamento della legge sulla responsabilità civile dei padroni, l'ostinata opposizione fuori e dentro il Parlamento, il rifiuto dell'obbligatorietà dell'assicurazione protratto fino a questo momento, confermavano la decisa volontà della classe politica dirigente determinata nel difendere l'assoluta libertà dei padroni-imprenditori nello sfruttamento della manodopera e a respingere qualunque vincolo o controllo nei rapporti di lavoro e nell'impiego dei lavoratori.

Non interessa in questa sede fornire una ricostruzione analitica dei numerosi momenti di quel confronto, quanto piuttosto cercare di spiegare le motivazioni giuridiche di una soluzione che, oltre a rappresentare una forma di "transazione sociale", ha evidenziato un compromesso tra l'indiscutibile centralità del diritto comune e le nuove istanze di protezione sociale. Ed è per questo motivo che si è cercato di porre in essere una legge sociale che, sia pure con molte, anzi forse troppe cautele, avrebbe chiamato la classe imprenditoriale ad assumere le proprie responsabilità per le disgrazie causate dalla mancanza delle più elementari misure di sicurezza in qualsiasi settore (opifici, edilizia, miniere, ecc.), dallo sfruttamento

³⁸ Nella nostra legislazione, il principio del rischio professionale ha così costituito l'elemento giustificatore dell'onere che veniva addossato all'imprenditore con l'assicurazione obbligatoria. Contro di esso si sono rivolte nel corso degli anni svariate critiche. Basti pensare che già in sede di elaborazione delle norme che costituirono poi la nuova legge infortuni del 1935, la teoria del rischio professionale era stata riconsiderata, specialmente in relazione ad una sua pretesa impossibilità a giustificare, in alcuni casi, il risarcimento del danno. Ma solo dopo la seconda guerra mondiale, in occasione delle proposte per la riforma dei vari istituti previdenziali, e poi in occasione dei lavori della Commissione per la riforma della previdenza sociale, il principio del rischio professionale è stato assoggettato ad un vasto processo di revisione critica. Processo che è stato facilitato dai contatti intervenuti con ordinamenti stranieri ispirati a principi diversi ed è stato influenzato da direttive di politica generale e di politica sociale destinate a conseguire particolari ripercussioni anche all'interno del nostro ordinamento giuridico. Cfr. L.R. LEVI, *Gli infortuni sul lavoro nel sistema della previdenza sociale*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 21-22.

della forza lavoro sottoposta ad estenuanti ritmi lavorativi in ambienti antigienici e inadeguati ai metodi di lavoro, dall'impiego di fanciulli sempre più gracili ed inesperti, da una tecnologia oltremodo arretrata, da macchinari obsoleti, da una sfrenata speculazione. Cause, queste, molto spesso celate sotto il pretesto degli interessi dell'industria nazionale, della concorrenza straniera, degli alti costi di produzione, quando non si ricorreva all'ipocrita copertura della fatalità o del rischio professionale.

L'approvazione della l. 17 marzo 1898, n. 80, e del relativo regolamento di attuazione, il r.d. 25 settembre 1898, n. 411, rappresenta pertanto il punto di approdo di un lungo processo che si conclude con l'affermazione di uno Stato che, oltrepassando i limiti posti dall'ideologia liberale, inizia ad intervenire in maniera concreta nei rapporti privatistici regolando una materia fondamentale quale si presenta quella inerente i rapporti contrattuali tra capitale e lavoro³⁹. Entrambi presentano particolare interesse da un punto di vista storico in quanto costituiscono la prima regolamentazione delle problematiche concernenti gli infortuni sul lavoro, che fino a quella data non avevano avuto una propria disciplina giuridica speciale, introducendo legislativamente l'obbligatorietà dell'assicurazione, seppure con la libertà di scelta dell'istituto assicuratore, e stabilendo, contestualmente, il principio dell'obbligatorietà dell'adozione di speciali misure tecniche atte a prevenire gli infortuni, delegando il governo all'attuazione successiva di regolamenti specifici contenenti tali misure⁴⁰. Si tratta, quindi, di una svolta che potremmo definire epocale: la legge, infatti, ha segnato il passaggio dalla configurazione mercantile del contratto di lavoro, inteso quale *locatio operarum*, che valorizzava la libertà individuale delle parti senza tenere in alcun conto della debolezza economica del lavoratore, verso un sistema progressivamente protetto, nel quale tutele legali e collettive sono connesse fra loro. Il diritto del lavoro acquisisce in questo modo il connotato della «specialità» che conserva tutt'oggi⁴¹.

³⁹ Cfr. M. MORELLO, *Diritto, lavoro, sicurezza. Le assicurazioni per gli infortuni tra Ottocento e Novecento*, Fano, Aras edizioni, 2015, p. 86.

⁴⁰ Al primo regolamento generale (r.d. n. 411/1898) fecero seguito, dal giugno 1899 in poi, tutta una serie di specifici regolamenti applicativi relativi a singole branche di attività produttive, emanati in virtù di una delega contenuta nella l. n. 80/1898, e che realizzavano il primo sistema di tutela della sicurezza sul lavoro. Lo Stato aprì con essi una serie di provvedimenti legislativi di prevenzione, ispirandosi al concetto di combattere le cause patogene, legate all'ambiente lavorativo specifico di determinate industrie, agli strumenti, al materiale di lavoro, generatrici di infortuni coperti dal rischio professionale, per i quali aveva imposto agli industriali il dovere dell'assicurazione. Cfr. A. MORI, *Della evoluzione della legislazione*, cit., p. 510.

⁴¹ L. MONTUSCHI, *La tutela contro gli infortuni dal 1898 ad oggi: cent'anni di storia*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1998, p. 710; P. PASSANITI, *Storia del diritto*, cit., pp. 97-98; cfr. C. CASTRONUOVO, *Alle origini della fuga dal codice. L'assicurazione contro gli infortuni tra diritto privato generale e diritti secondari*, in "Jus" 1985, p. 20 ss., che parla di una "fuga dal codice" dovuta dall'esonero del datore di lavoro dai principi del diritto comune; v. anche S. GIUBBONI, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno*, cit., p. 3 ss.; R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in *Il danno alla persona del lavoratore*, Atti del Convegno nazionale AIDLASS, Napoli 31 marzo-1° aprile 2006, Milano, Giuffrè, 2007, p. 21 ss.

La laboriosa elaborazione parlamentare che ha preceduto la legge ci è testimone del lungo travaglio e delle tante incertezze che hanno caratterizzato l'estenuante ricerca di una adeguata soluzione al problema, ed appare come il sintomo delle difficoltà di riuscire a mediare interessi contrapposti: da una parte, le rivendicazioni sempre più pressanti del movimento operaio, accompagnate sicuramente da una non irrilevante sensibilità sociale nei confronti della questione, dall'altra, le resistenze degli imprenditori a nuovi obblighi e a nuovi oneri, e le difficoltà di carattere teorico che questa nuova problematica comportava.

Il nuovo sistema, come scaturiva dalla l. n. 80/1898, era nato, come nella Germania bismarckiana da poco costituita in Stato unitario intorno alla potenza prussiana, con un carattere decisamente transattivo, nel senso che ognuna delle parti in causa veniva chiamata ad un "sacrificio". Da un lato il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare il costo assicurativo di qualsiasi infortunio, anche non imputabile a sua colpa, ma avrebbe beneficiato dell'esonero, ad eccezione dei casi di dolo e condanna per «reato di azione pubblica»⁴², per i quali sarebbe stato soggetto all'azione dell'infortunato per il danno differenziale e a quella di regresso dell'istituto assicuratore⁴³. Dall'altro, il lavoratore avrebbe goduto, fatta eccezione per i casi di dolo, di un indennizzo automatico per ogni sinistro occasionato dal lavoro, rinunciando in presenza dell'esonero al risarcimento integrale del danno⁴⁴.

Nell'ambito della legge, la tutela subiva importanti limitazioni, applicandosi esclusivamente alla categoria degli operai⁴⁵ addetti alle lavorazioni ritenute più pericolose, con l'esclusione dei lavoratori agricoli, per la tutela dei quali bisognerà attendere, come vedremo in seguito, il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, e i lavoratori a domicilio, in quanto non "esposti ai rischi derivanti dall'impiego di macchine e dal lavoro comune". Inoltre, gli eventi contemplati erano solo di tipo traumatico (lesioni e rotture), con esclusione delle malattie professionali, la cui tutela fu ostacolata non solo dalla difficoltà di accertarne l'eziologia, ma anche e soprattutto dalla convinzione che tale rischio fosse accettato dal lavoratore come conseguenza diretta del lavoro industriale⁴⁶, che in ogni caso non destava l'allarme sociale degli infortuni.

⁴² Si veda I. PARTENZA, *L'assicurazione di responsabilità civile generale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 88; A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro*, cit., p. 47; V. MARINO, *La responsabilità*, cit., p. 12; G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa*, cit., p. 111.

⁴³ Scrive Balandi: "Il danno ricade sull'impresa (che deve pagare sempre), ma proprio perché il danno è inevitabile, ancora per ragioni di giustizia, l'impresa dovrà pagare meno – molto meno – di quanto avrebbe dovuto in caso di responsabilità". Cfr. G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica*, cit., p. 100. Inoltre, L. GAETA, *L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano*, in "Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", n. 53, 1992, I, p. 15.

⁴⁴ Si veda G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale*, cit., p. 32.

⁴⁵ I criteri per la definizione di "operaio" sono individuati nel luogo di lavoro, nel tipo di mansione svolta e nell'ammontare della remunerazione. Cfr. F. CARNELUTTI, *Sul concetto di operaio nella legge degli infortuni*, in "Rivista di diritto pubblico", 1910, II, 2, pp. 558-560.

⁴⁶ Cfr. G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale*, cit., p. 33; P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, in B. BUSSI, M. PERSIANI (diretto da), *Trattato di previdenza sociale*, IV, *La tutela*

Il legislatore, come già precedentemente accennato, ebbe per di più cura di imporre agli industriali l'osservanza delle misure prescritte dalla legge e da appositi regolamenti allo scopo di «proteggere la vita e l'incolumità personale degli operai» (art. 3, l. n. 80/1898)⁴⁷, malgrado tale previsione, ritenuto da parte della dottrina un vero e proprio antecedente storico dell'art. 2087 c.c.⁴⁸ non avesse consentito di risolvere la questione circa la natura contrattuale o aquiliana della responsabilità datoriale.

A parte altre piccole criticità, la l. 17 marzo 1898, n. 80, rivelerà immediatamente alcuni notevoli aspetti critici, quali, come si è già detto:

- il campo di applicazione eccessivamente limitato alle industrie di maggiore entità e pericolosità;
- una diminuzione dell'incentivo economico antinfortunistico, con effetti certamente preoccupanti per quanto riguarda il settore della prevenzione, a causa della modesta efficacia e della fin troppo facile elusività dei regolamenti e dei dispositivi di vigilanza, nonché per il fatto che la norma rileva *ex post*, al verificarsi dell'infortunio in chiave risarcitoria e non certo prevenzionistica;
- la possibilità di scegliere liberamente l'istituto assicuratore;
- la revisione del grado dell'inabilità permanente consentita una sola volta e la procedura giudiziaria per la risoluzione delle controversie (competenza dei probiviri e del pretore, nei casi di indennità temporanea, e della magistratura ordinaria negli altri casi) in grado di danneggiare facilmente i lavoratori;
- le tante imprecisioni sia nei termini, sia nelle formule;
- le norme relative all'indennizzo in capitale anziché in rendita;
- la totale mancanza di ogni prospettiva curativa per l'infortunato⁴⁹ e una notevole sproporzione tra il danno effettivo e le indennità erogate.

Per quanto obbligatoria ed imposta per legge, l'assicurazione restava, oltre a ciò, condizionata al regolare adempimento del datore di lavoro assicurante, con il rischio conseguente per il lavoratore di rimanere privo di tutela in caso di mancato versamento del premio assicurativo⁵⁰.

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Padova, Cedam, 1981, p. 106; M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela*, cit., pp. 186-187.

⁴⁷ Riguardo ai regolamenti attuativi di questa disposizione, si veda A. AGNELLI, voce *Infortuni degli operai*, cit., p. 1005 ss.; E. CATALDI, *L'evoluzione storico-legislativa del concetto di prevenzione infortuni*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1968, I, p. 650.

⁴⁸ Così C. CASTRONOVO, *Danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in "Europa e diritto privato", II, 2006, pp. 1343-1344; G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa*, cit., p. 67. La norma (poi trasfusa nell'art. 3, T.U. n. 51 del 1904) disponeva: «I capi o esercenti delle imprese, industrie o costruzioni indicate nell'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai». «Quando disposizioni speciali non stabiliscono penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del cp., senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio». Cfr. R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, cit., p. 21.

⁴⁹ A. MORI, *Della evoluzione della legislazione*, cit., p. 466 ss.; S. HERNANDEZ, *Lezioni di storia della previdenza sociale*, Padova, Cedam, 1972, p. 36; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale*, cit., p. 34.

⁵⁰ M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Padova, Cedam, 2005, p. 152; A. CHERUBINI, *Storia della previdenza sociale*, Roma, Editori riuniti, 1977, p. 115; A. CHERUBINI, I. PIVA, *Dalla libertà*

Si imponeva, dunque, un nuovo intervento legislativo in materia, ed è a questo scopo che, in tempi molto brevi, viene predisposto il T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, in cui confluiranno la legge del 1898 e la l. 29 giugno 1903, n. 243⁵¹. Tale T.U. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 13 marzo 1904, n. 141, destinati a rimanere in vigore per oltre un trentennio, ovvero fino al 31 marzo 1937, e a dar vita ad una cospicua elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, costituiscono una nuova ed essenziale tappa del cammino che la legislazione infortunistica andava compiendo tra innumerevoli difficoltà. E per quanto la nuova legge non rappresentasse alcuna definitiva conquista nei confronti della precedente, della quale sostanzialmente manteneva le grandi linee e persino i tanto contrastati aspetti critici, e fosse ritenuta manchevole dallo stesso legislatore, tuttavia venne a costituire un innegabile miglioramento rispetto al passato e ad affermare alcuni principi destinati a rimanere validi anche negli anni a venire⁵².

I principi informativi con il T.U. del 1904 non subiscono variazioni:

1. obbligo (pubblicistico) del datore di lavoro (anche per le imprese che non eseguono lavori continuativi) di provvedere alla stipula di contratti assicurativi a favore dei propri dipendenti, e obbligo della Cassa nazionale di assicurare, indipendentemente sia dal comportamento dell'imprenditore sia del prestatore d'opera;

2. la responsabilità soggettiva (per colpa, ai sensi del diritto comune) sostituita da quella oggettiva (senza colpa) e quindi dal «rischio professionale», secondo cui i rischi del lavoro gravano sull'impresa per il fatto fondamentale che ne gode i vantaggi, e secondo cui specie le ipotesi di colpa del lavoratore vengono progressivamente e del tutto assorbite;

3. integrale surroga dell'assicuratore nelle obbligazioni inerenti al rischio, con esonero della responsabilità civile, salvo nei confronti degli assoggettati a condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato o nei confronti del proprietario, per fatto di sottoposti accertato in sede penale (nel caso, l'assicuratore interviene pagando le indennità di legge, ma con diritto di regresso nei confronti di colui che è responsabile civilmente);

4. il risarcimento è del solo danno «professionale» non di quello «anatomico o fisiologico», inteso quale menomazione o perdita della capacità lavorativa, in misura forfettaria e predeterminata, attinente alla misura effettiva delle retribuzioni ed al grado d'inabilità sopravvenuta⁵³.

all'obbligo. La previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini, Milano, Franco Angeli, 1998, p. 12 ss.; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale*, cit., p. 34.

⁵¹ La l. 29 giugno 1903, n. 243, non abroga, ma integra la l. n. 80/1898, ora sostituendone un articolo, od anche soltanto uno o più commi, ora inserendovene altri, attraverso una fitta trama di richiami, che renderà assolutamente indispensabile un'opera di coordinamento. Si veda A. FONTANA, *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in "Massimario della giurisprudenza del lavoro", n. 1/2, febbraio 2008, p. 57; M. MORELLO, *Diritto, lavoro, sicurezza*, cit., p. 109.

⁵² E. CATALDI, *Il sistema giuridico*, cit., I, p. 21.

⁵³ Cfr. A. CHERUBINI, *Il periodo giolittiano*, in A. CHERUBINI, I. PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 17.

L'inabilità al lavoro consiste, dunque, in una minorazione della capacità lavorativa ed è la manifestazione concomitante alla lesione nella ricorrenza dell'evento dannoso derivante da infortunio sul lavoro. Ma mentre la lesione, conseguenza dell'infortunio, riguarda la situazione del lavoratore colpito in quanto elemento fisico, l'inabilità, anch'essa conseguenza dell'infortunio, riguarda la situazione del prestatore d'opera colpito in quanto elemento produttivo, ed è rappresentata dall'arresto o dalla limitazione temporanea o permanente della capacità lavorativa in relazione con la lesione riportata dall'organismo⁵⁴. Per essere più precisi, la lesione si manifesta nell'ambito dell'esistenza fisica e dell'integrità personale dell'operaio, l'inabilità, invece, nell'ambito dell'esistenza economica, industriale, ovvero, in definitiva, di operosità produttiva.

Così come la l. n. 80/1898, sia il T.U. del 1904 sia il relativo regolamento non trattano affatto le problematiche relative all'assistenza curativa al fine di provvedere al recupero della capacità lavorativa dell'operaio. Il pensiero principale, per non dire esclusivo, continua ad essere quello economico, giustificato, almeno all'apparenza, dall'aumento del costo della vita e dall'ulteriore incremento dell'opera giornaliera di tutte le categorie dei lavoratori⁵⁵. D'altra parte, l'assicurazione predisposta continua a rimanere legata agli inflessibili schemi del diritto commerciale, ad essere cioè un'assicurazione strettamente privatistica, basata sul contratto stipulato tra datore di lavoro ed ente assicuratore, cui resta del tutto estraneo il lavoratore beneficiario, il quale spesse volte viene a trovarsi di fronte alla necessità – sospeso o reso nullo il patto assicurativo per inadempienza del datore di lavoro⁵⁶ –, di doversi rivolgere senza interposta persona a quest'ultimo per ottenere il risarcimento, magari con la conseguente impossibilità di conseguirlo per l'insolvenza dell'obbligato.

Inoltre, il T.U. del 1904, attuando il principio giuridico del rischio professionale, contro la tradizione civilistica della responsabilità per danno imputabile a fatto colposo, ed imponendo un nuovo onere alla produzione nazionale, limita la tutela alle industrie (compresa quella del mare) particolarmente pericolose ed imponenti⁵⁷, e, come già la precedente legge del 1898, non

⁵⁴ E. CATALDI, *Il sistema giuridico*, cit., I, pp. 276-277.

⁵⁵ Per un'analisi approfondita, A. MORI, *Della evoluzione della legislazione*, cit., p. 473.

⁵⁶ G. MIRALDI, *I limiti contrattuali dell'assicurazione infortuni nei confronti dell'operaio*, in "Rivista del lavoro", 1933, p. 14; G. MARANDO, *Le azioni di R. C.*, cit., pp. 29-30.

⁵⁷ Da una comparazione con l'articolo corrispondente della l. n. 80/1898, si può dedurre come i gruppi di attività protette fossero aumentati da tre a cinque, vale a dire: 1) industrie o imprese considerate come specialmente pericolose, i cui operai devono essere sempre assicurati; 2) industrie e imprese i cui lavoratori devono essere assicurati solo nel caso che vi siano impiegati in numero maggiore di cinque; 3) opifici industriali, i cui addetti devono essere assicurati quando si verificano contestualmente due condizioni: a) che in essi si faccia uso di macchine che non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa; b) che vi siano occupati operai in numero maggiore di cinque. Per ulteriori ragguagli sull'argomento si rimanda a M. MORELLO, *Diritto, lavoro, sicurezza*, cit., p. 120 ss.

comprende, in linea di massima, e fatta soltanto qualche eccezione, tutto il settore del lavoro agricolo.

Da una sia pur rapida scorsa all'art. 2, T.U. n. 51/1904, appare ben evidente che la legge, nel determinare chi possa essere considerato "operaio", non fa alcuna distinzione di età, di sesso, di nazionalità; pertanto doveva essere assoggettato ad essa qualunque operaio, sia italiano che straniero⁵⁸. È "operaio" chiunque sia occupato nel lavoro, o soprintenda al lavoro altrui, o vi partecipi, o svolga un lavoro agricolo in servizio alle macchine. Si parla dunque di stati di fatto, non si fa riferimento in alcun modo ad un rapporto giuridico. Eppure non vi è dubbio che si debba aver riguardo anche a questo, per stabilire chi debba ritenersi operaio ai sensi e per gli effetti dell'assicurazione infortuni. Non basta essere addetto o essere occupato in uno dei lavori previsti per essere assicurato: occorre, in altri termini, che di fronte all'operaio tutelato dalla legge, vi sia anche un imprenditore che sia tenuto a non trasgredirla, e che tra il primo ed il secondo sussista un determinato rapporto giuridico. L'assicurazione infortuni presuppone, quindi, l'esistenza di una *locatio-conductio operarum* fra il soggetto passivo e il soggetto attivo dell'assicurazione⁵⁹, in modo tale che, nel caso in cui questo rapporto non esista, non esiste nemmeno l'obbligo di assicurare.

Oltre al vincolo dell'età imposto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli⁶⁰, sono richieste altre condizioni, ed al riguardo sempre l'art. 2 dispone che deve essere considerato operaio:

⁵⁸ L'operaio il quale lavori nel Regno per conto di un'impresa o società estera, deve essere soggetto alla legge italiana quanto agli infortuni sul lavoro anche se il contratto di locazione d'opera sia stato condotto all'estero, «perché – come sostenne il tribunale di Sarzana con sentenza confermata in appello dalla Corte di Genova –, si tratta di legge di interesse pubblico a cui non si può derogare in nessun modo ed è inoltre il luogo dove l'industria o l'impresa si esplica e spende il suo lavoro che segue l'impero della legge». Cfr. Trib. Sarzana, 31 dicembre 1901, in "Giurisprudenza italiana", 1903, I, 2, p. 57; App. Genova, 22 dicembre 1902, in "Rivista infortuni", 1903, V, p. 226. La Corte d'appello di Torino decise invece che l'operaio assunto in servizio in Italia da una ditta italiana con l'obbligo di recarsi all'estero (in Austria) per un determinato lavoro e che nell'eseguirlo subisca un infortunio, ha diritto di essere risarcito secondo le norme della legge italiana e non di quella straniera. Cfr. App. Torino, 25 novembre 1907, in "Il Foro italiano", 1908, I, c. 381. *Contra*, ovvero, partendo dal presupposto che per decidere quale legislazione sugli infortuni sia applicabile, si debba tener conto esclusivamente del luogo di lavoro e dell'infortunio, non della nazionalità o del domicilio del conduttore d'opere, del lavoratore o dell'assicuratore, cfr. A. AGNELLI, *Commento alla legge sugli infortuni del lavoro*, Milano, Società editrice libraria, 1905, pp. 53-54 e pp. 58-59; F. COCITO, *Commento*, cit., p. 38; T. BRUNO, voce *Infortunio*, cit., pp. 808-809.

⁵⁹ F. CARNELUTTI, *Sul concetto di operaio*, cit., p. 558 ss., F. COCITO, *Commento*, cit., p. 61. In giurisprudenza Trib. Cuneo, 12 dicembre 1901, in "Gli infortuni sul lavoro", 1902, I, p. 263.

⁶⁰ Si vedano al riguardo la l. 11 febbraio 1886, n. 3657 sul lavoro dei fanciulli, la l. 19 giugno 1902, n. 242, recante disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli, ed il r.d. 10 novembre 1907, n. 818, che approvava il T.U. di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Per questo cfr. tra gli altri, M. MORELLO, *La maternità al centro delle prime forme di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici*, in "I Working Papers di Olympus", n. 15/2012, <http://olympus.uniurb.it>. Nel caso in cui un industriale abbia assunto, nel suo opificio, un fanciullo di età inferiore a quella stabilita dalla legge per poter assumere la qualità di operaio o che questo fanciullo, pur avendo l'età prescritta, non abbia ancora i requisiti previsti dalla legge, tale contratto di locazione d'opera sarebbe contrario all'ordine pubblico, e perciò stando agli artt. 1119 e 1122 c.c., il contratto si deve considerare nullo e senza effetto, e di conseguenza il fanciullo non protetto dalla legge sugli

- chiunque, in modo permanente o avventizio⁶¹ e con remunerazione fissa o a cottimo, svolga la sua attività fuori della propria abitazione⁶²;
- chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintenda al lavoro altrui⁶³, purché la sua mercede fissa non ecceda le sette lire al giorno, e che la riscuota a periodi non superiori ad un mese⁶⁴;
- l'apprendista⁶⁵, con o senza salario, che partecipa all'esecuzione del lavoro;

infortuni. E se tale fanciullo, non avente l'età prescritta per essere assunto come operaio, è vittima di un infortunio sul lavoro, l'azione potrà essere intentata contro l'industriale a norma ed in base all'art. 1151 cc., non in base alla legge sugli infortuni. Trib. Brescia, 2 marzo 1901, in "Rivista infortuni", 1901, III, p. 443.

⁶¹ Ciononostante è necessario che gli operai avventizi siano chiamati a compiere un lavoro analogo o di complemento a quello svolto dagli ordinari. Fra gli avventizi non sono però compresi quelli occupati in opere estranee all'attività oggetto dello stabilimento od opificio (ad es. meccanici incaricati di aggiustare o pulire macchine); nello specifico non si è più nella categoria di operai avventizi, ma di altri che più propriamente potrebbero essere definiti occasionali. Cfr. G. BORTOLOTTI, *Commento*, cit., p. 59.

⁶² Deve essere sottolineato che, con la locuzione "fuori della propria abitazione", il legislatore ha voluto escludere dall'obbligo dell'assicurazione i lavoratori a domicilio, cioè quella categoria di operai che ricevono da uno stabilimento la materia prima e la lavorano nella propria abitazione, e che vengono generalmente remunerati a cottimo dall'industriale. Cfr. F. COCITO, *Commento*, cit., p. 67.

⁶³ Nel caso in cui l'assistente partecipi direttamente al lavoro, rivestendo allo stesso tempo la qualità di assistente o soprintendente e quella di operaio, ha sempre diritto ad essere assicurato come operaio. Cfr. Cass. Roma, 10 luglio 1906, in "Il Foro italiano", 1906, II, c. 395.

⁶⁴ Mancando o l'una o l'altra di queste tre condizioni, il soprintendente ai lavori non è considerato operaio agli effetti della legge sugli infortuni. Così non potrà considerarsi soprintendente ai lavori, chi li sorveglia, saltuariamente, e per amicizia, senza ricevere per questo motivo alcuna mercede. Cfr. Cass. Roma, 29 dicembre 1904, in "La Giustizia penale", 1905, p. 88. Se però il soprastante partecipa al lavoro e riunisce in sé le due qualità di operaio e soprintendente, mancando ad esempio per lui solo la condizione di cui al n. 2, se non dovrà essere assicurato come tale, dovrà essere sempre assicurato come operaio. Cfr. Cass. Roma, 10 luglio 1906, in "Il Foro italiano", 1906, II, c. 395. Ed inoltre, App. Firenze, 1 febbraio 1908, in "Rivista infortuni", 1908, p. 434, che ritenne «operaio che soprintende al lavoro di altri, colui che sia più esperto di quelli che eseguono il lavoro e porge loro istruzioni sul modo di eseguirlo; non già quello che, ignaro dell'arte, assiste nell'interesse proprio al lavoro e si limita a misurare il lavoro compiuto o a indicare il luogo in cui si deve compiere»; Cass. Roma, 4 aprile 1911, in "Il contratto di lavoro", 1911, p. 17, secondo cui «Deve ritenersi operaio ai termini della legge infortuni anche chi, con remunerazione a cottimo, soprintende ai lavori ed assume a paga altri operai, quando mandi quell'autonomia per cui il cottimo si tramuta in appalto».

⁶⁵ Sulla nozione di apprendista ai fini assicurativi vedi tra gli altri F. CARNELUTTI, *Gli apprendisti nella legge per gli infortuni degli operai sul lavoro*, in "Rivista del diritto commerciale", 1906, p. 305; F. COCITO, *L'apprendista e il garzone nella legge sugli infortuni del lavoro*, in "Giurisprudenza penale", 1908, p. 145; G. MIRALDI, *Il concetto di apprendista nei riguardi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in "Rivista del lavoro", 1932, p. 871; G. NERVI, *Le qualifiche degli operai nei contratti collettivi e la nozione di apprendista agli effetti della legge infortuni*, in "Massimario della giurisprudenza del lavoro", 1934, p. 58; A.V. PARODI, *Ancora sulla distinzione tra operaio e apprendista agli effetti dell'assicurazione per gli infortuni del lavoro*, in "Il Foro italiano", 1906, I, c. 97; S. RAMERI, *Gli apprendisti e i garzoni nella legge sugli infortuni*, in "Il Foro italiano", 1919, I, c. 1081. Nonostante la chiara locuzione della legge vi fu chi volle trovare una terza figura, quella cioè del garzone operaio, il quale non sarebbe un vero apprendista, ovvero una persona che si esercita nella professione per impararla, perché per garzone si deve intendere chiunque presti la sua opera presso altri percependo un salario, la presti in qualunque genere di lavoro semplice e materiale, e non abbia ancora alcuna conoscenza della professione del principale o maestro. Cass. Torino, 26 giugno 1905, in "Il Foro italiano", 1905, c. 1119.

- chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare la sua opera in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente.

Nel caso in cui componenti la famiglia del capo o esercente partecipino materialmente al lavoro, o vi sovrintendano e ricorrano inoltre le condizioni indicate nell'art. 2 del T.U., l'assicurazione è obbligatoria anche per loro⁶⁶.

4. Elementi definitori di un evento assicurato: la causa violenta e l'occasione di lavoro

Dopo aver indicato i limiti d'esecutorietà della legge, precisato le norme per la prevenzione, e affermato il principio cardine di tutta questa parte della legislazione operaia, vale a dire l'obbligatorietà dell'assicurazione, a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione⁶⁷, il T.U. n. 51/1904 esplicitava e delimitava l'oggetto dell'assicurazione al comma 1 dell'art. 7 – peraltro corrispondente all'art. 7 della l. n. 80/1898 – là dove affermava che l'assicurazione doveva essere fatta «a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione, per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni»⁶⁸. Il periodo di cinque giorni costituisce il cosiddetto *periodo di carenza*, e l'infortunio che non abbia durata maggiore di esso non dà diritto ad alcuna indennità.

Il primo elemento, quindi, che concorre a caratterizzare l'infortunio sul lavoro e a differenziarlo dagli altri eventi che formano oggetto delle assicurazioni sociali, è rappresentato dalla causa violenta⁶⁹. Affinché un evento possa

⁶⁶ A questo proposito però il Tribunale di Cuneo, in una sentenza del dicembre 1901, ha stabilito che perché in tali casi sia obbligatoria l'assicurazione anche per i componenti la famiglia del capo o esercente dell'impresa è necessario che essi ricevano una remunerazione fissa o a cottimo. Cfr. Trib. Cuneo, 12 dicembre 1901, in "Gli infortuni sul lavoro", 1902, I, p. 263.

⁶⁷ Quindi, è sempre una sola persona quella che deve assicurare gli operai, ovvero, per essere più precisi, è colui che direttamente o indirettamente, ossia per mezzo di altre persone, che però agiscono per conto o in nome suo, stipula con gli operai il contratto di lavoro.

⁶⁸ A riguardo deve essere precisato che, le lesioni che, pur producendo dolori, non comportino un'incapacità al lavoro oltre i limiti prescritti dalla legge, non sono in nessun modo risarcibili, dal momento che la legge mantiene fermo il principio di rimborsare al lavoratore ferito l'equivalente di ciò che perde per effetto dell'incapacità al lavoro, e null'altro. D'altronde, una ferita che deturpi il viso, che leda un arto o che produca conseguenze simili, senza produrre un'incapacità al lavoro che superi i cinque giorni, non costituisce un infortunio legale, e quindi non è coperta dall'assicurazione, salvo gli obblighi di cura e quelli che possano conseguire dalle responsabilità in base al diritto comune. Cfr. T. BRUNO, voce *Infortunio*, cit., p. 836.

⁶⁹ Sull'argomento, vedi F. CARNELUTTI, *Infortuni*, cit., I, p. 129; ID., *Causa violenta*, in "Rivista del diritto commerciale", 1906, I, p. 413; 1907, I, p. 126; ID., *Nuove questioni intorno alla causa violenta e alla denuncia di infortunio*, in "Tem", 1904; ID., *Causa violenta in occasione di lavoro*, in "Tem", 1906, p. 519; G. BENETTINI, *La nozione della causa violenta quale requisito degli infortuni sul lavoro*, in "Il diritto del lavoro", 1942, II, p. 186; A. PERONACI, *Il concetto di causa violenta nella sua interpretazione più aderente allo spirito della legislazione infortunistica*, in "Il Foro italiano", 1941, I, c. 1029; C. TOESCA DI CASTELLAZZO, *Sulla causa violenta in infortunistica*, in "Massimario della giurisprudenza del lavoro",

configurarsi come causa violenta di un infortunio sul lavoro è necessario che esso arrechi danno all'organismo del lavoratore, operando *ab extrinseco*, e quindi risultare esterna all'organismo stesso, mediante un'azione rapida e concentrata nel tempo. In altre parole, possiamo parlare di causa violenta quando si verifica o si svolge azione subitanea, repentina, e perciò improvvisa, di una forza esteriore a danno del corpo umano⁷⁰. Posto, così, il concetto che causa violenta corrisponde soprattutto a causa rapida, occorre, però, tener distinta la rapidità di azione della causa dalla rapidità di manifestazione dell'effetto. Ciò che bisogna verificare, per valutare la violenza della causa, è il lasso di tempo durante il quale il fatto esterno agisce sul corpo umano, non l'intervallo corrente fra l'azione del fatto esterno e il manifestarsi della lesione.

La causa del danno, perché sia rilevante ai fini assicurativi, deve essere, oltre che violenta, anche esterna, con conseguente effetto dannoso alla vita o alla salute del lavoratore infortunato⁷¹. È necessario però che il perturbamento dannoso si verifichi come conseguenza diretta ed immediata dell'infortunio⁷². L'esteriorità

1937, p. 452; C. TOVO, *Sul concetto di causa violenta nell'assicurazione infortuni*, in "Il diritto del lavoro", 1935, II, p. 163; S. DIEZ, *Il requisito dell'infortunio causa violenta*, in "Il diritto del lavoro", 1933, p. 298; A. MORI, *Della causa violenta e dei suoi limiti cronologici*, in "Il diritto del lavoro", 1925, III, p. 1; A. GRECHI, *Occasione di lavoro e causa violenta nella teoria dell'infortunio sul lavoro*, Firenze, Casa Edit. Poligr. Universitaria C. Cya, 1935; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro*, cit., p. 339.

⁷⁰ «[...] Causa violenta, secondo l'espressione della legge, è quella che abbia prodotto con forza un effetto dannoso alla personale altrui integrità. E se avviene in occasione del lavoro, costituisce l'infortunio, cioè quel triste accidente, indipendente dalla volontà e nascente dal lavoro stesso col nesso di causa ad effetto. Le modalità di una causa violenta possono essere diverse, ma tutte debbono avere la virtù operativa del subitaneo pregiudizio sull'organismo umano, sia per fatto meccanico arrecante lesioni traumatiche, sia per fatti esterni, percettibili o meno dai nostri sensi, ma tutti ugualmente perturbatori delle funzioni organiche». Cfr. Cass. Napoli, 26 aprile 1905, in "Annali del credito e della previdenza", 1905, II, p. 559; L. BORRI, *Causa violenta in occasione del lavoro*, in "Rivista infortuni", 1901, p. 166. Questo tipo di causa è detta violenta, appunto, in contrapposizione, a quella lenta per distinguere l'infortunio dalle cosiddette malattie professionali. Cfr. S. RAMERI, *Infortuni del lavoro*, Torino, S. Lattes, 1912, p. 267. Violenta – giudicò il Tribunale di Napoli – è contrapposto di causa lenta e sta per distinguere appunto le infermità contratte per accidenti del lavoro dalle malattie professionali, che si inoculano lentamente nell'organismo. Cfr. Trib. Napoli, 10 aprile 1901, in "Rivista infortuni", 1901, I, p. 140.

⁷¹ Per quanto concerne la tematica relativa allo sforzo-infortunio e all'infortunio da sforzo, ovvero allo sforzo come causa violenta di danno alla persona, è doveroso segnalare lo studio di A. FONTANA, *Sforzo ed infortunio sul lavoro. Note storiche e d'attualità*, in "Massimario della giurisprudenza del lavoro", nn. 5/6, 2013. Lo stesso Autore continua la sua indagine, analizzando in un saggio successivo alcuni casi in cui l'indennizzo è stato concesso, perché nello sforzo compiuto dall'operaio è stata ravvisata la causa o una concausa del danno da lui subito, ed altri, nei quali, invece, tale danno è stato attribuito a cause completamente estranee al lavoro, con conseguente rifiuto dell'indennizzo. Cfr. ID., *Itinerari della giurisprudenza in tema d'infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza»*, in "Massimario della giurisprudenza del lavoro", nn. 8/9, e 12, 2013; ID., *"Sforzo" e normale "atto lavorativo" nella dinamica dell'infortunio*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", n. 2/2014, pp. 71-77.

⁷² Alcune importanti decisioni ritengono che, perché l'infortunio possa essere preso in considerazione agli effetti della legge, è necessario che fra di esso e il lavoro esista, sia pure indiretto, un nesso di causalità. Si veda a riguardo, Cass. Firenze, 18 gennaio 1904, in "Legge", 1904, p. 446. Una sentenza precedente riteneva che l'obbligo dell'assicurazione sussiste per tutti i danni provenienti da causa violenta, purché ad occasione del lavoro, il quale non è prescritto debba esser la causa unica ed efficiente dell'infortunio. Si trattava nella fattispecie del seguente caso: «Un operaio, ai servigi di un'impresa di elettricità, stava, montato sopra una scala a parecchi metri dal

della causa è un requisito necessario che presuppone di per sé un rapporto fra la persona del lavoratore e l'ambiente in cui svolge la sua prestazione, ossia le condizioni nelle quali l'assicurato svolge effettivamente la sua opera. Questo requisito è stato messo in evidenza, fra gli altri, dal Miraldi⁷³, che lo considera rigorosamente connesso al concetto d'infortunio «che richiede un rapporto fra il lavoratore ed il lavoro che gli è stato affidato, cioè tra il lavoratore ed il rischio posto in essere dall'organizzazione creata dal datore d'opera che ne è il responsabile», e dal Bortolotto, per il quale «l'esteriorità è costituita da un elemento determinante, che dall'esterno agisce verso l'interno dell'organismo, dando luogo alle alterazioni, che pongono in essere l'infortunio indennizzabile»⁷⁴. «Ed invero – sostiene il Carnelutti – non può non essere così, dal momento che tutta la teoria dell'infortunio professionale riposa sul concetto dell'influenza, che l'ambiente esterno, in determinate condizioni, esercita sulla persona dell'operaio; e una vera necessità logica esclude che si possa parlare di infortunio, dove non si abbia prima di tutto un agente esterno, che indichi comunque un rapporto tra la persona dell'operaio e le condizioni dell'industria e del lavoro»⁷⁵.

Di conseguenza, causa violenta d'infortunio sul lavoro può essere l'azione di fattori microbici o virali, che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione – anche se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo – sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività⁷⁶. Inoltre, può essere considerata tale anche l'azione termica, essendo un brusco squilibrio della temperatura esterna idoneo a provocare, con azione rapida e intensa, un'alterazione dell'organismo del lavoratore. Del resto, trattandosi di un danno provocato da un agente naturale, è necessario che lo squilibrio termico sia anormale e straordinario e che l'esposizione ad esso costituisca oggetto di un rischio specifico o di un rischio generico aggravato, dipendente, cioè, dalle modalità di svolgimento del lavoro.

Pertanto, ad esempio, la polmonite *a frigore*, secondo il prevalente indirizzo della dottrina⁷⁷, rientra nella nozione giuridica di infortunio sul lavoro nel caso in cui si possa dimostrare il rapporto della perfrigerazione con il lavoro, ovvero, il

suolo, conficcando nel muro i sostegni per i fili elettrici, quando la scala venne investita da un veicolo che la travolse e con lei l'operaio che, battendo il capo sul seldiato, moriva all'istante. In questo caso il lavoro non è, come disse la sentenza causa unica ed efficiente dell'infortunio ma l'infortunio stesso si deve ritenere in occasione del lavoro». Cfr. Cass. Firenze, 16 maggio 1902, in «Rivista penale», 1902, LVI, p. 155.

⁷³ G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Padova, Cedam, 1979.

⁷⁴ E. CATALDI, *Il sistema giuridico*, cit., I, pp. 225-226. Per approfondire la tematica, vedi, G. BORTOLOTTI, *Infortuni sul lavoro*, cit.

⁷⁵ E. CATALDI, *Il sistema giuridico*, cit., I, p. 226.

⁷⁶ F. COMPADRI, P. GUALTIEROTTI, *L'assicurazione obbligatoria*, cit., p. 204.

⁷⁷ In argomento, per tutti, R. PELLEGRINI, *Il fattore estraneo al lavoro come elemento di determinazione dell'occasione di lavoro*, in «La rivista italiana di previdenza sociale», 1948, II, p. 562; ID., *Causa violenta e polmonite infortunio*, in «L'assistenza sociale», 1942, II, p. 180.

nesso fra il colpo di freddo (causa violenta) in occasione di lavoro e la malattia⁷⁸. Ma la giurisprudenza, a seguito di una lunga elaborazione, ha precisato questi concetti, sottolineando che non ogni polmonite *a frigore* costituisce infortunio sul lavoro indennizzabile, nemmeno quando derivi da una notevole diversità di temperatura tra l'ambiente di lavoro e l'esterno, perché questa rappresenta una normale accidentalità del lavoro. È indispensabile, invece, che il male sia determinato da uno squilibrio straordinario e anormale della temperatura verificatosi durante la prestazione del lavoro, in modo da integrare gli estremi della causa violenta in occasione di lavoro, alla cui ricorrenza viene subordinata appunto l'indennizzabilità dell'infortunio⁷⁹.

Secondo elemento costitutivo della figura giuridica dell'infortunio indennizzabile è l'«occasione di lavoro». Non basta un evento dannoso, involontario, improvviso avvenuto per causa violenta, ma occorre che il tutto si verifichi in «occasione di lavoro»⁸⁰. Questo requisito viene inteso in genere come la finalità di lavoro che fa da sfondo alle azioni del prestatore d'opera e di conseguenza anche come momento che genera quei rischi ai quali il lavoratore si espone a seconda della sua mansione. Occorre cioè, un nesso eziologico, sia pure semplicemente indiretto, con il lavoro, un rapporto di causa se non altro occasionale. Il rapporto di occasionalità «è un rapporto complesso, giuridicamente distinto da un vero e proprio rapporto di causalità e che non si esaurisce in elementi puramente accidentali quali il topografico e il cronologico, ma deve invece sostanziarsi, essenzialmente, in una connessione di natura ideologica fra lavoro e rischio. In concreto, questo rapporto ideologico si configura quando il rischio,

⁷⁸ Cass. 10 maggio 1937, in “Giurisprudenza del lavoro”, 1937, p. 495; App. L'Aquila, 24 giugno 1943, in “Il diritto del lavoro”, 1946, II, p. 30; App. Cagliari, 28 marzo 1945, in “Il diritto del lavoro”, 1946, II, p. 321. Il Tribunale di Rovereto decise che l'estremo della causa violenta non esige l'esistenza di un vero e proprio trauma fisico, basta anche uno squilibrio di natura termica improvviso e anormale rispetto al rischio consueto del lavoro: che deve pertanto ritenersi protetta la polmonite *a frigore* contratta da un minatore a causa dei continui sbalzi di temperatura a cui doveva assoggettarsi nei passaggi delle gallerie della miniera all'aperto. Cfr. Trib. Rovereto, 1 dicembre 1948, in “Il diritto del lavoro”, 1949, II, p. 149. Nello stesso senso vedi anche, App. Torino, 27 giugno 1947, in “La rivista italiana di previdenza sociale”, 1948, I, p. 127.

⁷⁹ Vedi App. Torino, 17 giugno 1947, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1947, p. 82; Trib. Aosta, 31 dicembre 1946, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1947, p. 24; Trib. Trieste, 22 gennaio 1954, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1954, p. 91.

⁸⁰ Tra gli altri, F. CARNELUTTI, *Ancora sull'occasione di lavoro*, in “Rivista del diritto commerciale”, 1905, p. 113; U. CHIAPPELLI, *L'occasione di lavoro e il cosiddetto «comportamento del lavoratore»*, in “Il diritto del lavoro”, 1948, II, p. 43; E. CATALDI, *Il concetto d'occasione di lavoro nei suoi limiti soggettivi e oggettivi*, in “Il diritto del lavoro”, 1962, I, p. 463; U. CHIAPPELLI, *Le finalità di lavoro considerate come fattore influente nella determinazione dell'occasione di lavoro*, in “Giurisprudenza italiana”, 1949, I, p. 141; G. BENETTINI, *Sull'occasione di lavoro*, in “Il diritto del lavoro”, 1940, II, p. 207; E. CABIBBO, *Infortunio sul lavoro, occasione di lavoro, ambiente di lavoro*, in “Rivista del lavoro”, 1941, p. 556; S. DIEZ, *L'occasione di lavoro nell'assicurazione contro gli infortuni*, in “Il diritto del lavoro”, 1934, p. 194; G. NERVI, *Ancora sull'occasione di lavoro*, in “Massimario della giurisprudenza del lavoro”, 1929, p. 48; L. LENZI, *Valutazione medico-legale della causa violenta e dell'occasione di lavoro (contributo casistico)*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 1945, I, p. 173; A. MAROI, *L'occasione per necessità di lavoro*, in “Rivista critica in materia di infortuni sul lavoro”, 1926, p. 141.

inteso come possibilità di danno, e l'evento, ovvero il danno, dipendono non da un atto volontario estraneo al lavoro, ma da un'attività lavorativa necessaria al raggiungimento dei fini dell'impresa. Vale a dire che, deve trattarsi di un'attività che, sotto il punto di vista obiettivo, in relazione cioè al suo contenuto, sia necessariamente vincolata e coordinata al lavoro, con nesso di finalità; sia, cioè, necessaria alle esigenze dell'azienda»⁸¹.

In altri parole, per ritenere che un infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro non è sufficiente e/o necessario che esso si sia verificato sul lavoro, deve invece assumersi che si sia verificato per il lavoro. Non è sufficiente che l'operaio ne rimanga vittima mentre sta lavorando, ma occorre che lo sia perché sta lavorando. Affinché un infortunio possa essere qualificato come avvenuto in occasione di lavoro non è sufficiente che sussista la causa violenta e che questa abbia colpito il lavoratore nel luogo in cui svolge le sue mansioni, ma è necessario che essa sia strettamente connessa con l'esplicazione dell'attività lavorativa, nel senso di rientrare nell'ambito di tale attività e di essere stata almeno occasionata dal suo esercizio⁸².

La giurisprudenza maggioritaria chiarirà con assoluta precisione che nel caso in cui tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico, quanto meno mediato e indiretto, l'infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, purché tra l'incidente sul lavoro e la prestazione stessa esista un nesso tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento e alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa⁸³.

Per essere più precisi, come insegna il Carnelutti, il cui pensiero in materia è ancora oggi dominante, l'infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro «ogni qualvolta sia il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l'infortunio stesso»⁸⁴. Strettamente collegata alla nozione giuridica di occasione di lavoro è la distinzione, proposta dallo stesso Autore, fra *rischio generico*, *rischio generico aggravato* e *rischio specifico*. Il primo si identifica in quello che, sia nella sua esistenza che nella sua quantità, è indipendente dalle peculiari condizioni dell'attività lavorativa, e quindi grava sull'operaio non in quanto tale, bensì *uti civis*, allo stesso modo che

⁸¹ Trib. Cremona, 21 agosto 1941, in «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», 1941, II, p. 36.

⁸² G. FERRARI, G. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, Cedam, 2004, p. 162 ss.

⁸³ *Ivi*, p. 163.

⁸⁴ F. CARNELUTTI, *Infortuni*, cit., I. *Contra*, G. ROBERTI, *Lineamenti di diritto infortunistico*, Napoli, Jovene, 1937; M. ABATE, *L'infortunio in occasione di lavoro nella sua configurazione teorica*, in «Diritto e giurisprudenza», 1950, p. 138. Dire, pertanto, «infortunio in occasione di lavoro» non significa altro che «infortunio derivante da un rischio del lavoro alla cui esposizione il lavoro abbia dato occasione»; si può anche dire che un evento accidentale, determinato da cause esteriori dell'organismo, acquista il carattere d'infortunio sul lavoro solo quando possa essere riferito, per una ragione o per l'altra, al lavoro. Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 140.

grava su qualsiasi altro individuo. Il rischio *generico aggravato* si caratterizza rispetto al precedente perché, pur potendo riguardare anche individui che non svolgono una determinata attività, si realizza con un collegamento eziologico che potrebbe essere definito necessario con l'attività espletata o più genericamente con le necessità del lavoro (occasione di lavoro). Ed è questo collegamento che per se stesso conferisce al rischio generico quel *quid pluris* che lo differenzia da quello comune che incombe su tutti. Ad esempio, il rischio di essere colpito da un fulmine è generico; ma se il fulmine colpisce un lavoratore che, in quel particolare momento sta riparando un tetto, è proprio quella finalità di lavoro a conferire a quel rischio il diverso significato di rischio generico aggravato⁸⁵. Infine, il terzo tipo di rischio ipotizzato dal Carnelutti – ossia il rischio specifico – derivando sia la sua origine sia la sua maggiore intensità dalle caratteristiche condizioni dell'industria, grava, esclusivamente o in misura maggiore rispetto agli altri individui, su coloro che vengono a contatto con l'industria medesima.

Il Carnelutti stesso, che per primo ha identificato il *rischio generico aggravato* o rischio specifico indiretto o improprio del lavoro, lo ha opportunamente definito come un rischio *generico per qualità*, in quanto è indipendente per la sua natura dalle condizioni del lavoro e grava anche su chi non svolge alcuna attività lavorativa; ma che diventa *specifico per quantità*, nel momento in cui trova nelle condizioni del lavoro ragioni di aggravamento o di inasprimento, di modo che esso viene ad incombere maggiormente su coloro che disimpegnano dati lavori, o che si trovano in determinati ambienti per ragioni di lavoro (esempio tipico: la folgorazione per gli addetti a lavorazioni vicine ad alberi ad alto fusto). Ogni rischio generico, pertanto, può, verificandosi determinate circostanze inerenti al lavoro, trasformarsi in rischio aggravato.

In definitiva, quindi, perché l'infortunio sul lavoro sia indennizzabile, non è sufficiente né necessario che questo sia avvenuto durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro. Questa concomitanza topografica e cronologica potrà esistere, ma non è necessaria come non è sufficiente. Ciò che deve esistere a determinare l'occasione di lavoro, non è il rapporto dell'attualità di tempo e di luogo fra lavoro ed infortunio, ma il rapporto di causalità fra il lavoro e il rischio, nel senso che sia il lavoro la causa che pone l'operaio o in condizione di essere esposto ad un rischio proprio dell'industria, o in condizione di essere più gravemente esposto ad un rischio generico⁸⁶.

⁸⁵ Cfr. F. CARNELUTTI, *Infortuni*, cit., I, p. 229 ss.; T. FEOLA, A. DI CORATO, R. CASTRICA, *Infortuni in itinere. Aspetti medico-legali: norme, giurisprudenza e dottrina*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 117; A. DE SIMONE, *Gli infortuni sul lavoro e in itinere: l'occasione di lavoro negli orientamenti giurisprudenziali*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 152 ss.

⁸⁶ Cfr. F. COCITO, *Commento*, cit., p. 163. Il requisito dell'attualità del lavoro venne richiesto dalla prima giurisprudenza formatasi intorno alla legge infortuni. Vedi, per questo, due sentenze della Cassazione, entrambe con la stessa data, Cass. 18 gennaio 1904, in "Rivista del diritto commerciale", 1904, II, p. 98; Cass. 18 gennaio 1904, in "Legge", 1904, II, p. 446.

È invece assolutamente necessario che il rischio del verificarsi del sinistro sia stato determinato dal lavoro, e che tale lavoro non sia a sua volta costituito da una qualsiasi attività, bensì consista nell'attività disposta dall'imprenditore ed oggetto del rapporto di lavoro, o quantomeno nella prestazione che, eseguita su iniziativa del lavoratore, risulti pur sempre utile e diretta agli scopi della produzione cui l'operaio stesso è destinato⁸⁷. Deve quindi trattarsi di un rischio «specifico» del lavoro, o almeno di un rischio «generico aggravato» dal lavoro e non di un rischio generico che gravi sul lavoratore così come su qualsiasi altra persona. Con riferimento sempre all'esempio della folgorazione, si può, dunque, sostenere che il fulmine è senz'altro, di per sé, un rischio generico, che però diventa generico aggravato nel momento in cui colpisce un prestatore d'opera che, per il suo lavoro, sia costretto a rimanere nei pressi di qualcosa che possa rappresentare una *vis attractiva* nei confronti di tale evento naturale.

La condizione di lavoro, pertanto, può far sì che l'individuo, a causa del suo lavoro, vi resti esposto più degli altri o, diversamente dagli altri, si trovi nell'impossibilità di sfuggire, di ritardare o di attutire le conseguenze dell'evento. Non è sufficiente, cioè, che l'infortunio per essere indennizzabile avvenga sul luogo del lavoro o durante il lavoro svolto dall'operaio, ma è indispensabile che avvenga in rapporto al lavoro commesso dallo stesso, ovvero che il lavoro direttamente o indirettamente determini l'esposizione del lavoratore all'azione dell'evento produttore della lesione violenta a suo danno. E ciò in quanto presupposto del diritto all'indennizzo è il rischio professionale e tale può essere esclusivamente quello che è determinato dal lavoro. Perché il rischio specifico divenga anche rischio professionale, perché vi sia occasione di lavoro ed infortunio sul lavoro, occorre un qualcosa in più, e cioè che l'operaio non solo venga a contatto con l'industria, ma lo sia per ragione del suo lavoro. La semplice coincidenza di un evento dannoso o che si verifichi durante il lavoro o sul luogo di questo non può attribuire all'evento quel carattere professionale che costituisce il presupposto della tutela.

Infine, come ultima fattispecie di rischio alla quale l'operaio può trovarsi esposto nell'occasione di lavoro, va citata sia pure molto brevemente, l'ipotesi in cui egli si espone volontariamente ad un rischio nel compiere un atto spontaneo non espressamente richiesto dalla finalità di lavoro o nell'adempiere ad urgenze impellenti, per le quali non vi è possibilità di richiedere preventivamente

⁸⁷ Cass. 23 aprile 1935, in "Il Massimario del Foro italiano", 1935, c. 334; Cass. 25 gennaio 1935, in "Il Massimario del Foro italiano", 1935, c. 64; Cass. 31 gennaio 1934, in "Il Foro italiano. Repertorio", 1934, voce *Infortuni sul lavoro*, nn. 339 e 340; Cass. 9 maggio 1933, in "Massimario della giurisprudenza del lavoro", 1933, p. 411; Cass. 6 aprile 1933, in "Giurisprudenza del lavoro", 1933, p. 502; Cass. 4 luglio 1931, in "Rassegna della previdenza sociale", 1931, II, p. 165; Cass. 27 novembre 1930, in "Giurisprudenza italiana", 1981, p. 86; inoltre, Cass. 23 febbraio 1948, n. 278, in "La rivista italiana di previdenza sociale", 1948, p. 570.

l'autorizzazione. L'esempio più indicativo di una simile circostanza è rappresentato da un'azione di salvataggio nei confronti di un collega di lavoro a sua volta infortunatosi⁸⁸. In una siffatta ipotesi, l'azione materiale del prestatore d'opera viene compiuta nell'interesse dell'azienda o della produzione e da ciò è possibile configurare in essa l'occasione di lavoro (rischio improprio)⁸⁹.

5. *La perdita della capacità lavorativa e la sua rilevanza agli effetti dell'assicurazione infortuni sul lavoro.*

L'infortunio sul lavoro, come abbiamo avuto modo di precisare anche in altra sede⁹⁰, si concretizza nella sua classica configurazione giuridica nel caso in cui all'incontro accidentale, vale a dire fortuito, non voluto e impreveduto⁹¹, della causa violenta con l'organismo in occasione di lavoro, consegua un danno lavorativo, ricomprensibile all'interno delle seguenti categorie, ognuna delle quali può presentare modalità e gradazioni diverse, ovvero: incapacità permanente assoluta⁹²; incapacità permanente parziale⁹³; incapacità temporanea assoluta⁹⁴; incapacità temporanea parziale⁹⁵; morte.

⁸⁸ G. MIRALDI, *Infortunio in opere di soccorso*, in "La rivista italiana di previdenza sociale", 1948, II, p. 222; C. LEGA, *L'opera di soccorso a persona estranea all'azienda e l'assicurazione infortuni*, in "La rivista italiana di previdenza sociale", 1948, II, p. 443.

⁸⁹ Cfr. P. FUCCI, P. ROSSI, *La medicina legale degli infortuni e delle malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 67-68.

⁹⁰ Cfr. M. MORELLO, *Diritto, lavoro, sicurezza*, cit., pp. 150-160.

⁹¹ L'imprevedibilità che qualifica l'infortunio è però da considerarsi in concreto, cioè a dire con riferimento ad ogni singolo e determinato evento lesivo. Cfr. A. CAZZANIGA, C.M. CATTABENI, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1970, p. 375.

⁹² Ai sensi dell'art. 94, r.d. n. 141/1904, l'incapacità perpetua o permanente si ha quando l'operaio riporti la perdita di qualche membro o di uno dei cinque sensi, che gli impedisca di eseguire qualsiasi lavoro, oppure ne limiti l'attitudine per tutta la sua vita. Pertanto possiamo parlare di invalidità permanente assoluta quando si tratti di cecità, di perdita delle due braccia e delle due gambe, di perdita di un braccio e di una gamba, o di perdita di una mano e di un piede.

⁹³ L'art. 94, comma 2, del r.d. n. 141/1904, definisce l'invalidità permanente parziale come la conseguenza di un infortunio, che diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. È da ritenersi che la perdita totale dell'uso del braccio sinistro determini inabilità permanente parziale, anche quando non si possa escludere che, per una nuova operazione chirurgica, alla quale l'infortunato non si voglia sottoporre, l'arto riacquisti la sua funzionalità. Cfr. Cass. Roma, 29 dicembre 1908, in "Il contratto di lavoro", 1909, p. 51; App. Genova, 28 novembre 1902, in "Rivista infortuni", 1903, V, p. 172.

⁹⁴ Anche in questo caso il regolamento ci fornisce la nozione di questo genere d'inabilità. L'incapacità temporanea, se assoluta, è la conseguenza di un infortunio che impedisce totalmente, per un determinato periodo di tempo, di attendere al lavoro.

⁹⁵ L'incapacità temporanea parziale è quella che diminuisce solo in parte, per un dato lasso di tempo, l'attitudine al lavoro.

La normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dunque, mira ad indennizzare non la lesione in sé, ma il prestatore d'opera per la perdita economica subita per effetto dell'inabilità prodotta dall'infortunio, o per meglio dire per il danno economico derivantegli da tale incapacità. Oggetto della tutela non è la lesione all'integrità fisica del lavoratore assicurato, ma l'inabilità che ne consegue e che lo danneggia nella sua capacità produttiva⁹⁶. Il criterio da cui si desume il danno è perciò il grado di incapacità al lavoro proficuo.

Ma a questo punto dobbiamo necessariamente porci l'interrogativo derivante da tutta una serie di problemi interpretativi ed applicativi, ovvero: l'inabilità risultante deve essere valutata nei riguardi del lavoro specifico cui l'operaio è addetto o piuttosto del lavoro in genere?⁹⁷ Per rispondere alla questione può essere utile considerare che, quando nella valutazione dell'inabilità, si parla di attitudine al lavoro, secondo l'orientamento prevalente sia in giurisprudenza sia in dottrina, ci si intende riferire al lavoro c.d. generico⁹⁸, ovvero, ad un lavoro genericamente proficuo, e non a quello c.d. specifico, svolto dal lavoratore al momento dell'infortunio. Secondo il Carnelutti⁹⁹, «in linea assoluta, l'incapacità al lavoro generico dovrebbe intendersi nel senso di difetto di capacità a qualunque lavoro, così che la possibilità di compiere un lavoro qualunque elimini l'incapacità».

Il problema immediato che si pone alla prassi applicativa e alla dottrina è quello di stabilire il criterio distintivo tra lavoro generico e lavoro specifico. La soluzione si troverà con l'introduzione della distinzione tra la perdita parziale di un

⁹⁶ Sul punto cfr. in particolare C. GERIN, *La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1987; E. CATALDI, *Il sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, II, *Gli elementi del rapporto*, Roma, Jandi Sapi Editori, 1962, p. 579; C. LEGA, *La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica*, Milano, Giuffrè, 1950; G. FRANCONI, *Capacità al lavoro e capacità al guadagno nelle leggi sulla invalidità e sugli infortuni del lavoro*, in "Rassegna della previdenza sociale", 1923, 11, p. 26. In giurisprudenza, App. Trieste, 13 maggio 1934, in "Foro Veneto", 1934, p. 679; App. Firenze, 14 novembre 1933, in "Monitore dei Tribunali", 1934, p. 863.

⁹⁷ Per la prima soluzione, si veda Cass. Torino, 30 marzo 1912, in "Il Foro italiano", 1912, I, c. 944; Cass. Torino, 21 gennaio 1911, in "Giurisprudenza italiana", 1911, I, 1, p. 390; Cass. Torino, 18 gennaio 1910, in "Giurisprudenza italiana", 1910, I, 1, p. 936; Cass. Torino, 3 ottobre 1907, in "Giurisprudenza italiana", 1908, I, 1, p. 61; Cass. Firenze, 21 febbraio 1910, in "Giurisprudenza italiana", I, 1, p. 936. Per la seconda soluzione, App. Bologna, 25 giugno 1909, in "Giurisprudenza italiana", 1909, I, 2, p. 600; Trib. Venezia, 2 dicembre 1909, in "Rivista infortuni", 1910, p. 81; App. Genova, 8 giugno 1909, in "Il Foro italiano", I, c. 1331.

⁹⁸ Cass. 17 gennaio 1936, in "Il Foro italiano", voce «infortuni», n. 37; Cass. 1 dicembre 1934, in "Rassegna della previdenza sociale", 1934, p. 227; Trib. Salerno, 12 luglio 1906, in "Rivista infortuni", 1906, III, V, p. 514.

⁹⁹ F. CARNELUTTI, *Criteri di valutazione dell'inabilità dipendente da infortunio*, in "Infortuni sul lavoro", 1906, II, p. 6 ss.

organo tariffato da tutti gli altri casi: qui il criterio non poteva essere se non quello stabilito dal T.U. per fissare il grado di funzionalità persa, ed in base a questo determinare la riduzione del salario. La proporzione della diminuzione di funzionalità è anche la proporzione della riduzione del salario¹⁰⁰. «Distinguere – aggiunge il Carnelutti – fra funzionalità fisiologica e funzionalità lavorativa per ricavarne che a quest’ultima si riferisca l’art. 95¹⁰¹, tanto più che non parla espressamente – di funzionalità in tal senso, non è serio; la funzionalità è una sola e ciò che si chiama funzionalità lavorativa è la correlazione fra funzionalità e attitudine al lavoro. Ma questo legame è fissato dalla legge e non può essere variato. Dire che il grado di funzionalità residua deve essere diversamente apprezzato in rapporto al lavoro specifico significa voler far rientrare per la finestra quello che deve uscire per la porta: l’indagine concreta dell’inabilità nel singolo caso»¹⁰².

Per i casi di perdita cumulativa di organi, abolito il sistema del precedente regolamento, secondo cui si cumulavano le indennità stabilite per la perdita dei singoli organi, il legislatore lasciava in effetti campo libero ad ogni possibile valutazione individuale. Nel valutare la riduzione del salario nei casi di perdita di più organi, non si sarebbe dovuto guardare alla diminuzione di attitudine dell’operaio al lavoro in genere o al lavoro in specie, ma unicamente alla diminuita

¹⁰⁰ La giurisprudenza stabilì alcuni criteri, tra i quali quello in base al quale l’indennità dovuta per inabilità permanente parziale deve essere proporzionata non alla residuale funzionalità dell’arto offeso, la quale non sempre è in esatta proporzione con l’attitudine al lavoro, ma alla residuale potenzialità lavorativa dell’infortunato. Cfr. Cass. Torino, 19 ottobre 1904, in “Annali del credito e della previdenza”, 1904, I, p. 427. Nel sistema della legge belga, invece, il giudice deve tener conto non solo del deprezzamento attuale, ma altresì della diminuzione normale della capacità professionale dell’operaio colpito da infortunio. Egli deve considerare, come base di valutazione, quando l’infortunato non abbia più la stessa attitudine al lavoro cui era adibito, la maggiore abilità che potrà acquistare in avvenire a servirsi del membro mutilato. Cfr. S. RAMERI, *Infortuni*, cit., p. 80.

¹⁰¹ Per la valutazione delle inabilità permanenti parziali, al fine di non lasciare completamente il giudizio all’arbitrio del perito o del magistrato, sul quale influivano sin da allora troppi elementi soggettivi, derivandone ingiuste sperequazioni nell’indennità concessa in casi diversi per identiche lesioni, il legislatore ritenne opportuno stabilire, all’art. 95 del regolamento per l’esecuzione della legge, alcuni punti fissi di riferimento, concretando in cifre percentuali il quantitativo di riduzione della capacità lavorativa, misurata in ragione della riduzione del salario corrispondente alle più comuni eventualità traumatologiche. L’art. 95, r.d. n. 141/1904, che è l’esatta riproduzione dell’art. 74, r.d. n. 411/1898, determina i coefficienti di riduzione del salario in relazione al grado di quelle invalidità permanenti parziali che, per essere le più frequenti e le meglio definite, possono servire da termine di confronto per tutti gli altri casi pratici. Il limite minimo di riduzione è quello del 5%, il massimo dell’80%. Qualora si verifici la perdita di più membra o arti, o organi, o di più parti dello stesso organo, la riduzione del salario deve essere determinata di volta in volta, tenendo conto di quanto effettivamente è diminuita l’attitudine dell’operaio al lavoro, come conseguenza dell’infortunio. Cfr. tra gli altri, P. FUCCI, P. ROSSI, *La medicina legale*, cit., pp. 12-13.

¹⁰² F. CARNELUTTI, *Criteri di valutazione*, cit., p. 6 ss.

possibilità di dedicarsi ad un qualsiasi lavoro remunerativo. Il giudice quindi non avrebbe dovuto stabilire di quanto è diminuita nello specifico l'attitudine dell'operaio al lavoro che prima eseguiva, ma di quanto fosse diminuita la sua attitudine al lavoro lucrativo, di quanto cioè fosse diminuita la sua capacità al guadagno. La decisione doveva essere presa caso per caso, a seconda delle varie circostanze di fatto, di cui bisognava necessariamente tener conto¹⁰³.

Lo stesso criterio doveva applicarsi nei casi di invalidità permanente parziale che riguardavano la perdita di uno degli organi non tariffati all'art. 95, r.d. n. 141/1904.

La perdita assoluta ed irreversibile della funzionalità di membra, arti, e organi era equiparata alla loro mutilazione anatomica. Quando, invece, questi fossero resi soltanto parzialmente inservibili, la riduzione del salario si determinava in proporzione al grado della funzionalità perduta, senza però che la riduzione stessa potesse essere inferiore al 5%¹⁰⁴.

Ma una questione difficile che si presentava nella pratica anche quando era in vigore la l. n. 80/1898, rimaneva ancora insoluta, non avendo né il T.U. né il relativo regolamento stabilito i criteri per risolverla. Si trattava del fatto in cui delle concause agivano in modo, che l'infortunio avesse portato conseguenze ben più gravi di quelle che normalmente avrebbe dovuto avere. Esempio inequivocabile il caso della cecità. L'art. 95, r.d. n. 141/1904, nell'ultimo numero dell'elenco, parla di "perdita totale della facoltà visiva di un occhio", per la quale la diminuzione del salario doveva essere effettuata nella proporzione del 35%. Ma *quid iuris* nel caso dell'operaio, già cieco di un occhio, che perda l'altro in un infortunio sul lavoro?

La giurisprudenza si esprimerà in maniera contraddittoria, quasi a dimostrazione delle varie e più disparate tendenze che prevalevano sull'interpretazione della legge in esame; talvolta si trova deciso che l'indennità debba esser quella corrispondente all'inabilità permanente parziale¹⁰⁵, talaltra che la

¹⁰³ App. Napoli, 22 ottobre 1909, in "Il contratto di lavoro", 1910, p. 91; App. Luca, 18 dicembre 1908, in "Rivista infortuni", 1908, 7, p. 45.

¹⁰⁴ Cfr. G. BORTOLOTTI, *Commento*, cit., p. 94.

¹⁰⁵ La Corte di cassazione di Torino, nell'agosto del 1902, ha confermato la sentenza 5 marzo 1901 della Corte d'appello di Genova. Entrambe le sentenze hanno ritenuto che l'operaio, già privo di un occhio, che durante il lavoro abbia perduto l'altro e sia rimasto però completamente cieco, non possa pretendere l'indennità stabilita dall'art. 94 del regolamento per il caso di perdita totale della forza visiva dei due occhi, ciò che produce invalidità assoluta e permanente al lavoro, ma ha

perdita dell'unico occhio rimasto debba essere equiparata alla perdita completa della facoltà visiva¹⁰⁶.

Secondo l'art. 103, r.d. n. 141/1904, l'istituto assicuratore ha sempre diritto di sottoporre l'operaio alle visite di controllo che creda opportune. Quando però debba compiere atti che possano avere influenza sull'andamento della cura, le visite devono essere fatte alla presenza del medico curante. Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutare di prestarsi a spese dell'istituto assicuratore, ad una o più visite da effettuarsi dal proprio medico curante, o da altro medico di sua fiducia, in contraddittorio del medico fiduciario dell'istituto, né rifiutarsi di entrare in appositi istituti o gabinetti medici indicati dall'assicuratore allo scopo di accertare le conseguenze dell'infortunio¹⁰⁷. L'ingiustificato rifiuto può portare alla sospensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea¹⁰⁸. A riguardo l'art. 119 dispone che, nel caso in cui l'operaio infortunato sia stato con il suo consenso ricoverato nell'infermeria istituita a cura e spese dell'industriale, l'istituto assicuratore deve prelevare un terzo dell'indennità giornaliera spettante all'infortunato per versarlo nella cassa di tale infermeria, e ciò, ben inteso, in totale o parziale rimborso delle spese affrontate dall'industriale, a vantaggio dei propri operai. Qualora se ne presenti la necessità e l'urgenza, le amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali gli operai colpiti da

diritto soltanto alla minore indennità stabilita dal successivo art. 95 per la perdita di un solo occhio. Cfr. Cass. Torino, 20 agosto 1902, in "Il Foro italiano", 1902, I, c. 95; App. Genova, 5 marzo 1901, in "Il Foro italiano", 1902, I, c. 758.

¹⁰⁶ Diversamente, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 25 luglio 1902, ritiene doversi tener conto non della gravità della lesione considerata in sé, ma delle conseguenze dell'infortunio, e quindi dello stato d'invalidità totale o parziale in cui, indipendentemente dalle sue anteriori condizioni sanitarie, l'operaio venga a trovarsi per la lesione riportata; e ne dedusse che la perdita di un occhio debba esser considerata come cecità assoluta se la vittima, prima dell'infortunio, mancava dell'altro. Cfr. App. Torino, 25 luglio 1902, in "Il Foro italiano", 1902, I, c. 1347; App. Firenze, 31 dicembre 1904, in "Rivista del diritto commerciale", 1905, II, pp. 566-569. In base a queste considerazioni si è ritenuto che, allorché la ferita riportata dall'operaio aggravi un male cronico, in modo che in seguito di tale riacutizzazione si verifichi la morte, l'indennità sia dovuta per la morte e non per la sola ferita. Cfr. Trib. Roma, 31 dicembre 1901, in "Legge", 1902, I, p. 341.

¹⁰⁷ Trib. Mondovì, 13 aprile 1905, in "Il contratto di lavoro", 1905, p. 439; Trib. Volterra, 27 dicembre 1904, in "Giurisprudenza italiana", 1905, p. 171. Può però rifiutarsi di entrare in un ospedale e/o assoggettarsi a delle cure presso appositi istituti. Cfr. Trib. Spoleto, 30 novembre 1907, in "Il contratto di lavoro", 1908, p. 54; App. Palermo, 6 luglio 1906, in "Il contratto di lavoro", 1908, p. 285.

¹⁰⁸ Cfr. App. Genova, 15 aprile 1904, in "Temi genovesi", 1904, p. 251.

infortunio sul lavoro salvo il rimborso verso chi di ragione delle spese di ricovero, e ciò sotto la comminatoria contenuta nell'art. 146, r.d. n. 141/1904¹⁰⁹.

Un grave difetto di questa legge restava il fatto che nonostante l'aumento delle categorie di lavoratori beneficiati dalla tutela, veniva comunque esclusa l'enorme maggioranza dei lavoratori agricoli e forestali. Questo e le ricorrenti speculazioni e simulazioni di infortuni, riferite dagli operatori dell'epoca, renderanno necessarie innovazioni estensive della tutela ed ulteriori modifiche. Queste ultime troveranno parziale accoglimento nel decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che estenderà l'assicurazione contro gli infortuni al mondo del lavoro agricolo. Con tale estensione, significativamente maturata in pieno conflitto mondiale, con l'adozione di alcuni criteri superati nel corso della successiva evoluzione, saranno introdotti nell'ordinamento previdenziale principi nuovi e di grande rilievo che successivamente troveranno piena applicazione anche nella normativa dello stesso settore industriale. Basti solo ricordare, da un lato, l'introduzione del principio dell'automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori interessati, che divengono assicurati "di pieno diritto" in virtù del solo svolgimento dell'attività relativa, e, dall'altro l'apertura della tutela assicurativa a figure professionali diverse da quelle del lavoratore subordinato (proprietari, mezzadri, affittuari coltivatori diretti, loro mogli e loro figli).

Il legislatore fascista avrebbe ereditato le acquisizioni della legislazione previdenziale dell'epoca liberale, procedendo per ulteriori e gradualità passi alla realizzazione di un'opera di estensione e di rafforzamento della tutela antinfortunistica, secondo linee di più sicura e chiara continuità con la legislazione precedente.

Abstract

Il presente studio si propone di inquadrare dal punto di vista storico-giuridico le origini della tutela degli infortuni sul lavoro, mettendone in evidenza gli elementi definitori, ossia la causa violenta e l'occasione di lavoro.

¹⁰⁹ Art. 120, r.d. n. 141/1904. A questo proposito è interessante richiamare il parere del Consiglio di Stato in base al quale, nel caso di immediate cure di assistenza prestate in ospedale ad un operaio infortunato, queste devono essere a carico del comune cui il ferito appartiene per domicilio di soccorso ai sensi della l. 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di beneficenza, salvo il rimborso verso il ricoverato o verso l'industriale tenuto a sostenere le spese per le prime immediate cure ai sensi dell'art. 9, ult. cpv., della legge sugli infortuni. Cfr. Cons. Stato, 10 settembre 1902, in "Rivista infortuni", 1903, V, p. 44.

The present study aims to analyze from the historical-legal point of view the origins of the protection of work-related injuries. It brings to light the two peculiar facts of violent cause and occasion of work.

Parole chiave

tutela, infortuni, causa violenta, perdita della capacità lavorativa

Keywords

protection, injuries, violent cause, decline in work capacity